Rep.n.46.868 Racc.n.18.149

Registrato a Massa Carrara, il 28/12/2018 n. 7721 Serie 1T Modello Unico

VERBALE ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2018 (duemiladiciotto) il giorno 21 (ventuno) dicembre alle ore 18,10 (diciotto e dieci)

In Carrara, piazza Matteotti n.56, nel mio studio.

Dinanzi a me Dott.Anna Maria Carozzi -Notaio in Carrara- iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di La Spezia e Massa, è presente:

CIMINO LUCA, nato a Carrara il 6 luglio 1978, residente in Carrara via Melara n.1, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società "APUAFARMA FARMACIE COMUNALI CARRARA S.P.A." con sede in Carrara, frazione Avenza, Viale XX settembre n.177/B, capitale sociale Euro 1.050.369,40, interamente sottoscritto e versato, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Massa Carrara, Partita Iva e Codice Fiscale 00637560459 REA MS-90431.

Detto comparente, della cui personale identità io Notaio sono certo, mi dichiara che è stata convocata per oggi in questo luogo ed ora l'assemblea della predetta società al fine di discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

1) deliberazione ex art.2502 c.c.: approvazione progetto di

fusione per incorporazione della società Apuafarma Farmacie Comunali Carrara S.p.A in AMIA S.p.A. e adempimenti conseguenti,

2) delibere inerenti e conseguenti,

e mi richiede di redigere il relativo verbale.

Aderendo alla richiesta fattami, io Notaio do atto di quanto segue.

Assume la Presidenza dell'Assemblea, ai sensi di legge e statuto sociale, lo stesso comparente il quale accerta l'identità e la legittimazione dei presenti e quindi constata che:

sono qui presenti, in proprio validamente rappresentate come il Presidente conferma, tutte le n.9.760 (novemilasettecentosessanta) azioni aventi diritti di voto portate dai seguenti azionisti:

Comune di Carrara, con sede in Piazza 2 giugno, partita iva 00079450458, titolare di 9.750 (novemilasettecentocinquanta) azioni in persona di De Pasquale Francesco nato a Carrara il 2 febbraio 1962 quale sindaco del Comune di Carrara al presente atto autorizzato con deliberazione del Consiglio Comunale di Carrara in data 18 dicembre 2018 n.104 già acquisita agli atti sociali;

Comune di Fivizzano, con sede in via Umberto I n.27, partita IVA 00087770459, titolare di n.10 (dieci) azioni in persona di Grassi Paolo, nato a Fivizzano il 21 maggio 1955, Sindaco del Comune di Fivizzano;

- sono state tempestivamente e regolarmente depositate dagli azionisti presso la sede sociale tutte le azioni;

- dell'organo amministrativo sono presenti il Presidente del Consiglio di Amministrazione in persona di esso costituito comparente e il Consigliere Riccardo Pollina;

- del Collegio Sindacale sono presenti: Pascal Arrighi Presidente, Manuela Conti Sindaco Effettivo

- l'assemblea è stata regolarmente convocata per oggi in questo luogo ed ora, ai sensi di statuto, come da documentazione agli atti della società, e dichiara pertanto la presente assemblea validamente costituita.

Aperta la seduta il Presidente espone innanzitutto i motivi, peraltro già illustrati anche nel progetto di fusione e già ben noti ai soci ed agli organi della società, che rendono opportuno addivenire alla fusione mediante incorporazione della società "APUAFARMA FARMACIE COMUNALI CARRARA S.P.A." nella società "AMIA S.P.A.".

Il Presidente passa, quindi, ad illustrare il contenuto del progetto di fusione, contenente tutte le indicazioni previste dall'articolo 2501-*ter* del codice civile.

A tal fine, il Presidente dà atto:

- che gli organi amministrativi delle società partecipanti alla fusione "APUAFARMA FARMACIE COMUNALI CARRARA S.P.A." e società "AMIA S.P.A." hanno provveduto a redigere il progetto di fusione ai sensi dell'articolo 2501-*ter* codice civile in data

19 (diciannove) giugno 2018 (duemiladiciotto);

- che detto progetto di fusione è stato depositato presso il Registro delle Imprese di Massa Carrara in data 28 (ventotto) giugno 2018 (duemiladiciotto) prot.n. 8268/MS, iscritto il 28 (ventotto) giugno 2018 (duemiladiciotto), copia del detto progetto di fusione si allega al presente atto sotto la lettera "A", previa lettura da me datane al comparente;

- che il rapporto di cambio delle azioni della società incorporanda "APUAFARMA FARMACIE COMUNALI CARRARA S.P.A." con le azioni dell'incorporante "AMIA S.P.A." è stato fissato nel rapporto di 5.018 (cinquemiladiciotto) a 1 (uno), ossia per ogni azione dell'incorporanda "APUAFARMA FARMACIE COMUNALI CARRARA S.P.A." è prevista l'assegnazione di numero 5.018 (cinquemiladiciotto) azioni di valore unitario pari ad Euro 0,01 (zero virgola zero uno) dell'incorporante "AMIA S.P.A.";

- che al fine di soddisfare il rapporto di cambio, la società incorporante procederà ad aumentare il capitale sociale da Euro 3.462.864,30 (tre milioni quattrocentosessantaduemila ottocentosessantaquattro virgola trenta) ad Euro 3.952.621,10 (tre milioni novecentocinquantaduemila seicentoventuno virgola dieci) e quindi per Euro 489.756,80 (quattrocentoottantanovemila settecentocinquantasei virgola ottanta) mediante emissione di numero 48.975.680 (quarantotto milioni novecentosettantacinquemila seicentoottanta) azioni del valore nominale di Euro 0,01 (zero virgola zero uno) ciascuna, da attribuire ai soci

della società incorporanda;

- che le azioni di nuova emissione a favore dei soci della società incorporanda parteciperanno agli utili della società incorporata retroattivamente a decorrere dal primo gennaio dell'anno nel corso del quale la fusione avrà efficacia;

- che la fusione produrrà i suoi effetti civili, ai sensi dell'articolo 2504-*bis* del Codice Civile, con l'ultima iscrizione dell'atto di fusione nel competente Ufficio del Registro Imprese; ai fini contabili e delle imposte sui redditi, la fusione avrà efficacia retroattiva a decorrere dal primo giorno dell'anno nel corso del quale sarà stata eseguita l'ultima iscrizione dell'atto di fusione;

- che la situazione patrimoniale di cui all'articolo 2501-*quater* del codice civile è stata sostituita dal bilancio dell'ultimo esercizio chiuso non oltre sei mesi prima del giorno di deposito del progetto di fusione presso la sede sociale;

- che è stata predisposta dall'organo amministrativo, unitamente all'organo amministrativo della società incorporanda, la relazione di cui all'articolo 2501-*quinquies* del codice civile illustrativa e giustificativa del progetto di fusione e del suindicato rapporto di cambio;

- che i soci della società come previsto dall'articolo 2501-*sexies* del codice civile hanno rinunciato all'unanimità alla relazione degli esperti, come da atti già acquisiti alla so-

cietà;

- che, nei trenta giorni precedenti alla presente delibera, sono stati depositati in copia nelle sedi delle società partecipanti alla fusione i documenti previsti dall'articolo 2501-*septies* del codice civile fatta eccezione per la relazione degli esperti di cui all'articolo 2501-*sexies* del codice civile; non sono stati depositati gli statuti delle società partecipanti alla fusione in quanto modificati con assemblee delle due società, delibere prese all'unanimità in data 10 dicembre 2018

- che non sono intervenute modifiche rilevanti degli elementi dell'attivo e del passivo tra la data in cui il progetto di fusione è stato depositato presso la sede della società ad oggi;

- che la società incorporante non assegnerà azioni in violazione dell'articolo 2504-*ter* del codice civile;

- che sono state adempiute tutte le altre condizioni previste dalla legge.

Proseguendo nella trattazione, il Presidente precisa che in data 10 dicembre 2018 le assemblee dei soci delle società partecipanti alla fusione hanno deliberato le modifiche dei propri statuti sociali; copie di detti statuti si allegano al presente atto sotto le lettere "B" e "C", omessane la lettura al comparente per espressa e concorde rinuncia fattane dallo stesso.

Il Presidente invita quindi l'assemblea a deliberare.

L'Assemblea dei soci dopo breve discussione a voti unanimi, espressi in modo palese con alzata di mano, secondo l'accertamento fattone dal Presidente,

delibera:

1) di confermare la rinuncia alla relazione degli esperti di cui all'articolo 2501-*sexies* del codice civile e rinuncia altresì al deposito presso la sede sociale degli statuti sociali

2) di approvare il progetto di fusione per incorporazione della società "APUAFARMA FARMACIE COMUNALI CARRARA S.P.A.", nella società "AMIA S.P.A.";

3) di dare atto, con riguardo all'approvato progetto di fusione, che:

- la società "APUAFARMA FARMACIE COMUNALI CARRARA S.P.A." verrà incorporata nella società "AMIA S.P.A." con il rapporto di cambio di 5.018 (cinquemiladiciotto) a 1 (uno), ossia per ogni azione dell'incorporanda "APUAFARMA FARMACIE COMUNALI CARRARA S.P.A." è prevista l'assegnazione di numero 5.018 (cinquemiladiciotto) azioni di valore unitario di Euro 0,01 (zero virgola zero uno) dell'incorporante "AMIA S.P.A.";

- che la fusione produrrà i suoi effetti civili, ai sensi dell'articolo 2504-*bis* del Codice Civile, con l'ultima iscrizione dell'atto di fusione nel competente Ufficio del Registro Imprese; ai fini contabili e delle imposte sui redditi, la fusione avrà efficacia retroattiva a decorrere dal primo giorno

dell'anno nel corso del quale sarà stata eseguita l'ultima iscrizione dell'atto di fusione;

- nessun trattamento particolare sarà riservato a singoli soci o a categorie di soci;

- nessun vantaggio particolare sarà riservato agli amministratori;

- con decorrenza dall'atto di fusione cesseranno di pieno diritto le cariche della società incorporata e le procure dalla stessa conferite;

5) di dare mandato al legale rappresentante per dare esecuzione anche a mezzo di procuratori speciali, con i più ampi poteri, a quanto deliberato, per svolgere tutte le pratiche necessarie, per compiere quant'altro richiesto e per intervenire alla stipulazione dell'atto di fusione.

Il Presidente dichiara che il capitale sociale e le riserve della incorporata ammontano ad Euro 1.062.610,00 (un milione sessantaduemilaseicentodieci/zero zero)

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola il Presidente dichiara sciolta l'assemblea essendo le ore 18,45 (diciotto e quarantacinque)

Il presente atto, in parte dattiloscritto ai sensi di legge da persona di mia fiducia ed in parte scritto di mia mano, è stato da me Notaio letto al comparente, che mi dichiara di approvarlo e con me lo sottoscrive come per legge alle ore 18,45 (diciotto e quarantacinque)

Consta di due fogli per quattro facciate intere e fin qui della quinta

F.ti: Luca Cimino - Anna Maria Carozzi Notaio

Allegato "A" al N. 46.868/18149

PROGETTO DI FUSIONE CON RAPPORTO DI CAMBIO DELLE AZIONI

PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE

di

APUAFARMA FARMACIE COMUNALI spa

in

AMIA spa

redatto ai sensi dell'art. 2501-ter del codice civile

IDENTIFICAZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPANTI ALLA FUSIONE

Società incorporante
"AMIA S.p.A.", con sede legale in Carrara (MS), viale D. Zaccagna n. 18-a, numero di iscrizione al registro delle imprese di Massa e Carrara, codice fiscale e partita IVA 00637570458, iscrizione al R.E.A. di Massa Carrara al numero MS - 58597.
L'incorporante AMIA spa è stata costituita in data 25/09/2000 e chiude il proprio esercizio sociale il 31/12 di ciascun anno.
Alla data del presente Progetto, AMIA spa ha un capitale sociale pari ad Euro 3.462.864,30=, rappresentato da numero 13.410 azioni di valore unitario 258,23= euro, suddivise tra numero 2 soci, come risultante dall'apposito prospetto sotto riportato:

Ragione sociale socio	N° azioni possedute	Totale valore nominale Euro	% partecipazione
Comune di Carrara c.f. 00079450458	13.341	3.445.046,43	99,49
Comune di Fivizzano c.f. 00087770459	1	258,23	0,01
Azioni proprie possedute da AMIA SPA c.f. 00637570458	68	17.559,64	0,50
TOTALI	13.410	3.462.864,30	100,00

Società incorporanda
"APUAFARMA FARMACIE COMUNALI S.p.A. in sigla "APUAFARMA SPA", con sede legale in Carrara (MS), viale XX Settembre n. 177/b, numero di iscrizione al registro delle imprese di Massa e Carrara, codice fiscale e partita IVA 00637560459, iscrizione al R.E.A. di Massa Carrara al numero MS - 90431.
L'incorporanda APUAFARMA spa è stata costituita in data 22/02/2001 e chiude il proprio esercizio sociale il 31/12 di ciascun anno.
Alla data del presente Progetto, APUAFARMA spa ha un capitale sociale pari ad Euro 1.060.369,40=, rappresentato da numero 9.994 azioni di valore unitario 106,10= euro, suddivise tra numero 2 soci, come risultante dall'apposito prospetto sotto riportato:

Ragione sociale socio	N° azioni possedute	Totale valore nominale Euro	% partecipazione
Comune di Carrara c.f. 00079450458	9.750	1.024.725,00	97,56
Comune di Fivizzano c.f. 00087770459	10	1.051,00	0,1
Azioni proprie possedute da APUAFARMA SPA c.f. 00637560459	234	24.593,40	2,34
TOTALI	9.994	1.050.369,40	100,00

STATUTO DELLA SOCIETÀ INCORPORANTE

L'operazione di fusione rende necessarie alcune modifiche allo statuto sociale dell'incorporante attualmente vigente (ALLEGATO C).
Trattasi, in particolare, delle seguenti:

- L'art. 1 dello statuto sociale rubricato "DENOMINAZIONE" sarà modificato come segue: *"E' costituita una società per azioni denominata NAUSICAA spa" ai sensi degli artt 112 e 113 del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e conformemente alle successive disposizioni di cui al D. Lgs n. 175 del 19 agosto 2016, a capitale interamente pubblico di proprietà di Enti Locali e/o altri Enti pubblici se la legge lo consente, escludendo qualsiasi possibilità di ingresso da parte di privati. L'attività di indirizzo, programmazione e controllo da parte degli Enti locali azionisti è realizzata attraverso il presente statuto, i contratti di servizio, le delibere dell'ente che regoleranno i rapporti tra la società ed i suoi azionisti."*
- L'art. 4 dello statuto sociale rubricato "OGGETTO" sarà modificato come segue: *"La società ha per oggetto le attività di seguito elencate, svolte in favore dei soci al fine del perseguimento delle rispettive proprie finalità istituzionali e di altri soggetti nei limiti*

previsti dalla normativa vigente al momento dello svolgimento dell'attività nonché la gestione in esclusiva sul territorio degli Enti pubblici locali soci dei seguenti servizi pubblici locali di rilevanza economica, attività complementari e opere e attività ad esse connesse (se la legge non ne prevede l'obbligo della separazione patrimoniale) :

1) – svolgimento di ogni attività inerente l'igiene urbana e la gestione dei rifiuti, quali la raccolta, lo stoccaggio, il trattamento, lo smaltimento di rifiuti speciali anche pericolosi, compreso il servizio di riciclaggio degli inerti, la realizzazione di bonifiche ambientali, anche con riferimento a siti e edifici contenenti amianto, nonché la realizzazione dei relativi impianti;

2) – lo svolgimento di ogni attività inerente lo spazzamento, la pulizia e il lavaggio di strade e aree pubbliche e private, nonché lo sgombero neve e i servizi similari;

3) – la pulizia, il riordino, la gestione, lo sgombero, la manutenzione di qualsiasi sito pubblico e privato;

4) – l'erogazione dei servizi concernenti l'igiene e la salubrità urbana, compresa la disinfestazione, la derattizzazione, i trattamenti anti parassitari ed i trattamenti anti polvere di aree e strade pubbliche;

5) – la gestione dei servizi concernenti la produzione, il trasporto, la distribuzione, l'acquisto e la cessione di energia elettrica nonché la realizzazione dei relativi impianti ed opere;

6) – realizzazione, gestione e rinnovo dei servizi di illuminazione pubblica, dei servizi semaforici e di illuminazione votiva dei cimiteri, compresa la realizzazione dei relativi impianti ed opere;

7) – realizzazione, e gestione e rinnovo dei servizi di informatizzazione, di trasmissione e di controllo, compresa la realizzazione dei relativi impianti ed opere similari compresa la trasmissione voce;

8) – realizzazione, e gestione e rinnovo di impianti di video sorveglianza, anti intrusione e gestione accessi;

9) – realizzazione, gestione e rinnovo di lavori e servizi inerenti la gestione dell'energia, il risparmio energetico compresa la gestione calore, la gestione di impianti termici e relative attività di realizzazione, manutenzione e di controllo;

10) – realizzazione, gestione, e rinnovo di centrali, impianti e reti tecnologiche di qualsiasi tipo;

11) – realizzazione, gestione e manutenzione di opere pubbliche, comprese quelle relative al servizio idrico integrato (s.i.i). e di opere di urbanizzazione e similari

12) – realizzazione, gestione e manutenzione di lognature bianche;

13) –spurgo pozzi neri e similari;

14) –realizzazione, manutenzione e gestione del verde e dell'arredo urbano sia in aree pubbliche che private;

15) – realizzazione e gestione di altri servizi ambientali di supporto e servizi comunque connessi all'assetto del territorio;

16) –realizzazione, manutenzione e gestione di reti di telecomunicazioni finalizzate alla prestazione di servizi di telecomunicazioni globali, di qualunque genere, anche per conto di terzi;

17) – realizzazione di lavori edili di qualsiasi natura;

18) - gestione integrata dei servizi cimiteriali e funerari in genere;

19) – gestione dei servizi di affissione, defissione, copertura manifesti e rimozione cartelloni ed insegne pubblicitarie abusive;

20) – gestione del servizio di accertamento, riscossione e gestione delle imposte e tasse ed adempimenti correlati;

21) – realizzazione di infrastrutture stradali ed effettuazione del servizio di manutenzione e gestione delle strade pubbliche e private consistente in realizzazione, adeguamento, ristrutturazione, ripristino e manutenzione di strade ed aree pubbliche e private;

22) – realizzazione, manutenzione e gestione della segnaletica stradale sia orizzontale che verticale;

23) – realizzazione e gestione parcheggi;

24) –gestione e manutenzione di edifici scolastici e pubblici in genere;

25) – realizzazione gestione e manutenzione di impianti sportivi e ricreativi in genere;

26) – gestione teatri, cinema, mostre e in genere attività culturali e socio ricreative

27) – gestione delle spiagge pubbliche, comprese la pulizia delle stesse e provvedere ai servizi accessori;

28) –gestione mense;

29) –gestione asili;

30)-servizi di gestione e manutenzione centri di controllo, pesatura e lavaggio;

31)-servizi di supporto per la vigilanza delle attività estrattive.

32) - realizzare servizi di consulenza tecnica, progettazione, studi di fattibilità, direzione lavori e servizi accessori inerenti le attività indicate ai punti precedenti e similari.

33) - l'organizzazione e la gestione in proprio delle Farmacie e dei servizi relativi, quali sono titolari il Comune di Carrara o eventuali altri Comuni soci;

34) - la vendita di specialità medicinali, galenici, omeopatici, presidi medico-chirurgici, parafarmaceutici, sanitari, prodotti per l'alimentazione per la prima infanzia, prodotti dietetici, complementi alimentari, prodotti per l'igiene personale, apparecchi medicali, cosmetici e prodotti di erboristeria;

35) - il commercio anche all'ingrosso dei prodotti sopra specificati, nel rispetto delle normative e dei limiti di legge;

36) - la produzione di prodotti officinali, omeopatici, di prodotti erboristici, di profumeria, dietetici, integratori alimentari e di prodotti affini ed analoghi;

37) - l'effettuazione di test di autodiagnosi e di servizi di carattere sanitario rivolti all'utenza;

38) -la partecipazione, anche con altri soggetti, a studi e iniziative di carattere socio-educativo per promuovere l'informazione su un miglior uso del farmaco da parte del cittadino;

39) - l'immissione sul mercato di prodotti di alto livello qualitativo, di prodotti difficilmente reperibili, e di tutti i prodotti che sono in grado di rispondere alle diverse tipologie di prevenzione per la salute e di cure mediche richieste dall'utenza;

40) - la qualificazione e la partecipazione degli operatori;

41) -l'organizzazione e la gestione in proprio di servizi e attività socio-assistenziali ad esse affidati dall'Amministrazione del Comune di Carrara o da eventuali altri Comuni soci.

I servizi e le attività potranno essere effettuati direttamente dall'Azienda con propri mezzi oppure a mezzo di terzi

soggetti pubblici o privati, a seguito di specifiche convenzioni;
42) - la gestione dei servizi di mensa e ristorazione scolastica ed altri servizi in materia educativa;
43) -la costruzione, la manutenzione degli immobili, dei manufatti e delle aree di pertinenza, nonché le attività a queste accessorie, connesse ai servizi sopra specificati;
44) -la realizzazione di infrastrutture stradali ed effettuazione del servizio di manutenzione e gestione delle strade pubbliche e private consistente in realizzazione, adeguamento, ristrutturazione ripristino e manutenzione di strade ed aree pubbliche e private,
45) -La realizzazione e la gestione dei parcheggi
46) - Servizi di gestione e manutenzione centri di controllo, pesature e lavaggio
47) -Servizi di supporto per la vigilanza delle attività estrattive
48) -altri servizi pubblici locali che saranno oggetto di affidamento da parte degli Enti pubblici locali soci, previa modifica dell'oggetto sociale.

La società potrà promuovere, nei limiti consentiti dal D. Lgs 175\2016 e seguenti modifiche, la costituzione o assumere sia direttamente che indirettamente interessenze, quote o partecipazioni in altre imprese, società, consorzi ed enti in genere aventi oggetto analogo, affine o comunque connesso al proprio, potrà altresì entrare in associazioni di imprese, assumere ed affidare lavori, appalti e servizi, gestire beni, complessi di beni e di strutture di terzi.

La Società realizza le proprie attività rivolgendosi esclusivamente all'utenza degli Enti pubblici locali Soci, con eccezione dell'attività di commercio all'ingrosso e fatto salvo quanto previsto dall'art. 30 del presente statuto il tutto nel rispetto delle disposizioni di legge applicabili.
I rapporti tra gli Enti pubblici locali soci che hanno fisicamente affidato il servizio e la Società sono disciplinati da apposito contratto di servizio, il quale stabilisce anche la durata degli affidamenti sopraccitati.
Il contratto di servizio può essere, a sua volta, composto da un contratto di servizio-quadro (di competenza dei Consigli degli Enti Soci), valido per tutti gli Enti soci e per tutti i servizi pubblici locali, e da un contratto di servizio specifico, valido per quello specifico Ente socio e per gli specifici servizi affidati, di competenza della Giunta dell'Ente socio, le stipule del quale è comunque demandata al Dirigente interessato.
La Società, nel rispetto degli indirizzi di Assemblea, può espletare ogni altra attività tecnica, finanziaria, immobiliare, mobiliare, commerciale o economica e di investimento, inclusa la prestazione e/o l'ottenimento di garanzie anche reali, comunque connessa, affine e necessaria per l'esercizio dell'oggetto sociale e il conseguimento dello scopo sociale che non le sia impedita dalle vigenti leggi.
La Società, nel rispetto degli indirizzi di Assemblea, instaura e sviluppa rapporti di collaborazione con le Amministrazioni statali, regionali e provinciali, nonché con gli altri Enti pubblici, e può con essi stipulare convenzioni o partecipare a conferenze di servizi in vista della conclusione di accordi di programma attinenti ai propri fini istituzionali. In tal senso la Società potrà altresì fornire assistenza operativa alle Autorità competenti ed esercitare, su loro delega, attività di monitoraggio ed altre attività o compiti inerenti ai propri fini istituzionali.
La Società, nel rispetto degli indirizzi di Assemblea, per uniformare le proprie attività ai principi di economia, efficienza ed efficacia, può altresì affidare a terzi singoli segmenti o specifiche fasi complementari delle proprie attività ed opere connesse, ai sensi di legge.
Sempre ai fini strumentali al perseguimento del proprio oggetto sociale, la Società, nel rispetto degli indirizzi di Assemblea, potrà, ai sensi di legge, costituire o partecipare a Società controllate, collegate, o partecipate (nel seguito anche indicate genericamente come "Società partecipate"), alle quali (ai sensi di legge e del presente statuto) potrà affidare fasi complementari della propria attività e concedere prestiti.
La nomina degli organi sociali nelle Società partecipate avviene su designazione dell'Assemblea di questa Società. I componenti così eletti nell'organo esecutivo delle Società partecipate hanno durata pari a quella degli Amministratori di questa Società.
Le Società di capitali partecipate sviluppano fasi complementari dei servizi pubblici locali fisicamente affidati a questa Società.
Se le Società partecipate risultano essere non unipersonali, i soci diversi da quelli aventi personalità giuridica pubblica sono scelti sulla base di procedure concorsuali, le quali dovranno tenere conto se trattasi di aderire solamente al contratto associativo o se trattasi anche di un contratto di scambio in vista di un socio-fornitore.
Le Società partecipate devono essere rette in rapporto di mutualità ai sensi dell'art. 2515-ter del Codice Civile e non distribuiranno utili.
Nell'ipotesi di un socio-fornitore, le procedure concorsuali porranno a gara anche il relativo listino prezzi, atteso che sarà il Consiglio di amministrazione della Società partecipata a decidere il ricorso a tali forniture (lavori, opere, forniture, servizi, progetti sopra/sotto soglia comunitaria, ai sensi del D.Lgs. 163/2006).
Alla Società partecipata, in quanto a partecipazione indiretta dei soci di questa Società, è esteso lo stesso controllo analogo applicato a questa Società in termini di strumenti programmatici, di controllo quantitativo e qualitativo e di segnalazioni (cosiddetti "reporting"), ivi comprese le correlate verifiche a cura dei rispettivi organi di controllo.
Lo statuto delle Società partecipate dovrà parentoriamente prevedere quanto sopra.
La Società, nel rispetto degli indirizzi di Assemblea, potrà procedere all'acquisto, alla dismissione e alla concessione di diritti, anche relativi a beni immateriali e in genere a patrimoni intellettuali, tali da consentire e agevolare l'attività e lo sviluppo della Società, ivi comprese la concessione in locazione di beni immobili e la prestazione di servizi connessi all'utilizzo di strutture immobiliari a favore di Società controllate e collegate o partecipate, e a favore anche di terzi; la prestazione, a beneficio dei medesimi destinatari, di servizi attinenti alla realizzazione di programmi e progetti nel campo inerente la propria attività; la effettuazione di servizi di consulenza, assistenza tecnica di cui ai propri servizi

pubblici locali. La Società inoltre, per il conseguimento dell'oggetto sociale, o in connessione con lo stesso, può compiere, nel rispetto del presente statuto e degli indirizzi di assemblea, ogni qualsivoglia atto ed operazione immobiliare, commerciale, finanziaria, ivi compresi (ai sensi di legge) atti di beneficenza e liberalità, ritenuti dall'Organo Amministrativo opportuni e non incompatibili con il raggiungimento dello scopo sociale.

La Società, nel rispetto degli indirizzi di assemblea, potrà concedere fidejussioni, prestare avalli, consentire iscrizioni ipotecarie sugli immobili sociali a garanzia di debiti o di obbligazioni assunte in funzione del conseguimento dell'oggetto sociale e/o a garanzia di terzi, escluse comunque operazioni riconducibili all'esercizio dell'attività bancaria ed assicurativa. Essa non potrà comunque esercitare la raccolta del risparmio tra il pubblico, l'attività di locazione finanziaria e di intermediazione finanziaria, ogni attività di carattere finanziario nei confronti del pubblico o di erogazione di credito al consumo neppure nell'ambito dei propri soci.

La Società, nel rispetto degli indirizzi di assemblea, ha facoltà di promuovere la collaborazione e/o di aderire agli organismi camerali, provinciali, regionali, nazionali, comunitari ed internazionali che si occupano della gestione e delle problematiche di quanto oggetto della propria attività sociale e relativi processi di integrazione e interdipendenza sia nazionale, europea che internazionale.

Oltre alle modifiche che precedono, i Consigli di Amministrazione di AMIA spa ed APUAFARMA spa ritengono opportuno che lo statuto della società incorporante, destinato ad operare successivamente al perfezionamento della fusione, subisca le seguenti ulteriori modifiche:

- L'art. 7 dello statuto sociale rubricato "CAPITALE SOCIALE" sarà modificato come segue: *"Il capitale sociale è di euro 3.952.621,10, rappresentato da n. 395.262.110 azioni del valore nominale di euro 0,01 (un centesimo di Euro) ciascuna. Il capitale sociale può essere aumentato o diminuito, previa approvazione da parte degli Enti Locali soci con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria, alle condizioni e nei termini da queste stabiliti, nel rispetto, comunque, delle disposizioni normative vigenti in materia. La quota del capitale pubblico non potrà, in ogni caso, essere inferiore al 100% (cento per cento) per tutta la durata della società. I diritti sociali spettano agli Enti Locali soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta. Il capitale sociale può essere aumentato anche mediante l'emissione di nuove azioni, le quali dovranno essere offerte in opzione agli azionisti, salvo i casi previsti dalla legge."*

Lo statuto dell'incorporante AMIA spa che, per effetto delle modifiche sopra evidenziate, risulterà vigente una volta perfezionata l'incorporazione di APUAFARMA spa, viene per estratto riportato in ALLEGATO A al presente progetto.
Per quanto concerne l'incorporanda APUAFARMA spa si sottolinea che il passaggio dallo statuto societario per essa attualmente vigente (qui riportato in ALLEGATO B) allo statuto "post-fusione" dell'incorporante AMIA spa, non implica modificazioni dei diritti dei soci.

RAPPORTO DI CAMBIO DELLE AZIONI

Premesso che il processo di valutazione mediante il quale si è pervenuti alla determinazione del rapporto di cambio delle azioni è illustrato nella Relazione che accompagna il presente Progetto e che è stata redatta ai sensi dell'art. 2501-quinquies del codice civile, tale rapporto di cambio delle azioni dell'incorporanda APUAFARMA spa con azioni dell'incorporante AMIA spa è stato fissato nel rapporto di 5.018 a 1, cioè ogni numero 1 azione dell'incorporanda APUAFARMA spa è prevista l'assegnazione di numero 5.018 azioni di valore unitario 0,01 euro dell'incorporante AMIA spa.
Non è prevista la corresponsione di conguagli in denaro né a favore né a carico dei soci dell'incorporanda APUAFARMA spa.

MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DELLE AZIONI DELLA SOCIETÀ INCORPORANTE

Al fini dell'assegnazione delle azioni della società incorporante AMIA spa ai soci della società incorporanda APUAFARMA spa, sulla base al rapporto di cambio di cui al punto precedente, l'incorporante AMIA spa procede all'emissione di numero 49.975.680 nuove azioni dal valore nominale di euro 0,01 cadauna, portando in tal modo il proprio capitale sociale a 3.952.621,10 = euro (con un aumento, dunque, pari a 499.756,80= euro, conformemente alla modificazione da apportare all'articolo 7 dello statuto dell'incorporante AMIA spa, per effetto della fusione).
Le nuove azioni vengono assegnate ai soci della società incorporata APUAFARMA spa sulla base al rapporto di cambio di cui al punto precedente, fermo restando che nessuna nuova azione dell'incorporante AMIA spa viene assegnata a fronte delle azioni dell'incorporanda APUAFARMA spa che risultano possedute dall'incorporanda medesima e/o dall'incorporante AMIA spa, conformemente al divieto sancito dall'art. 2504-ter del codice civile.

DATA DALLA QUALE LE AZIONI ASSEGNATE PARTECIPANO AGLI UTILI DELL'INCORPORANTE

Conformemente alla facoltà ammessa dall'art. 2504-bis del codice civile, le nuove azioni dell'incorporante AMIA spa, emesse al fini della loro assegnazione ai soci dell'incorporanda APUAFARMA spa, partecipano agli utili dell'incorporante AMIA spa con efficacia retroattiva a decorrere dal 01/01 dell'esercizio in cui la fusione avrà efficacia.

DECORRENZA CONTABILE E FISCALE DELLA FUSIONE

Conformemente alla facoltà ammessa dall'art. 2504-bis del codice civile e dal co. 9 dell'art. 172 del TUIR per le nuove azioni dell'incorporante AMIA spa, le operazioni della incorporanda APUAFARMA spa verranno imputate al bilancio della incorporante AMIA spa, anche ai fini delle imposte sui redditi, retroattivamente a decorrere dal 01/01 dell'esercizio in cui la fusione avrà efficacia.

TRATTAMENTO RISERVATO A PARTICOLARI CATEGORIE DI SOCI E POSSESSORI DI TITOLI DIVERSI DALLE AZIONI

Nessuna delle società partecipanti alla fusione ha emesso particolari categorie di azioni o altri titoli diversi dalle azioni, ragione per cui non si rende necessaria alcuna informativa in merito.

VANTAGGI PARTICOLARI A FAVORE DEGLI AMMINISTRATORI DELLE SOCIETA' PARTECIPANTI ALLA FUSIONE

Non è previsto alcun particolare vantaggio a favore degli amministratori.

Carrara 19/09/2018

Per AMIA SPA
L'amministratore Unico

Per APUAFARMA SPA
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

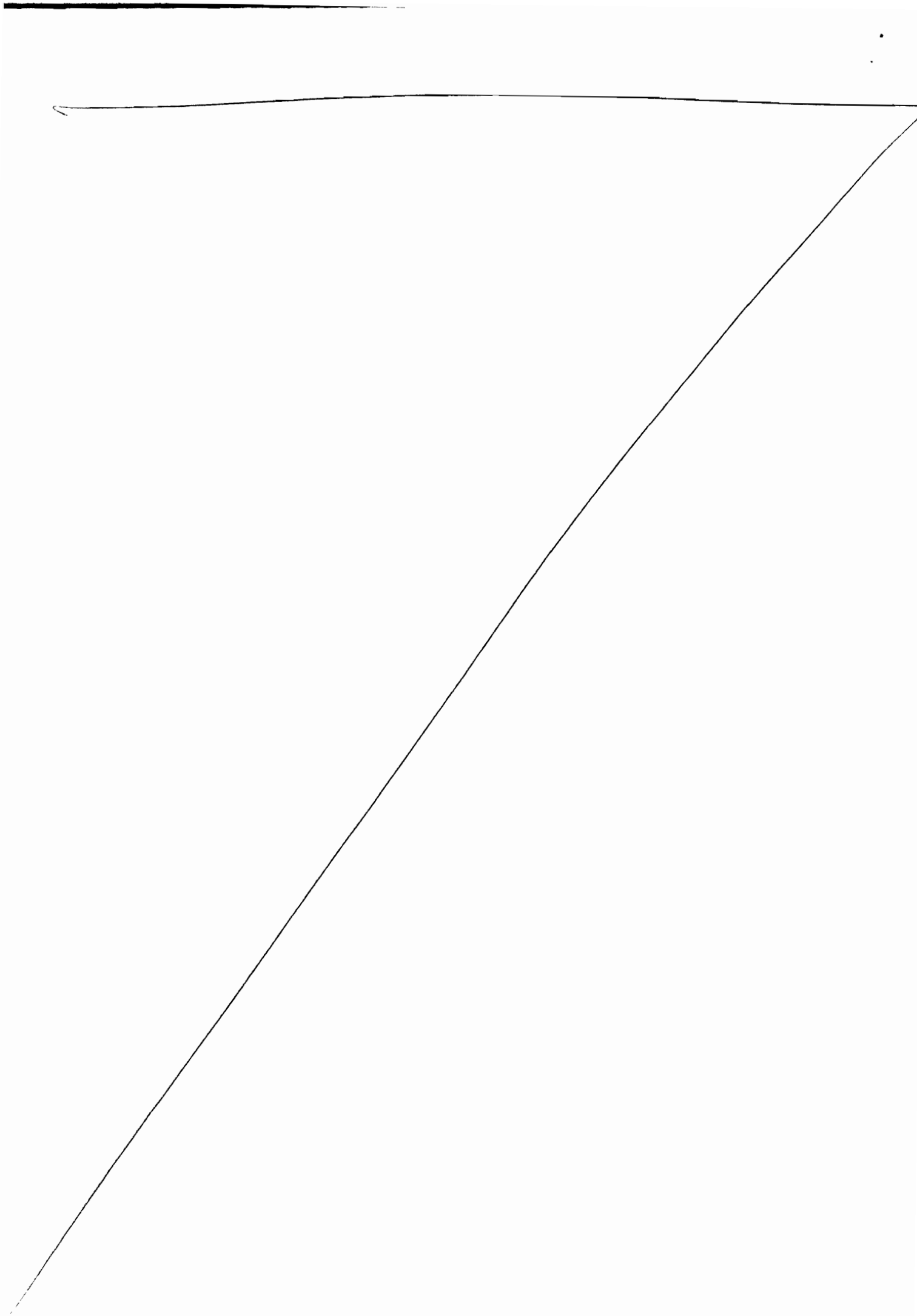

RELAZIONE ACCOMPAGNATORIA DEGLI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE

RELAZIONE DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO SUL

PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE

di

APUAFARMA spa

in

AMIA spa

redatto ai sensi dell'art. 2501-quinquies del codice civile

PREMESSA

Gli organi amministrativi di APUAFARMA spa e AMIA spa hanno predisposto il progetto di fusione delle due società, da attuarsi mediante incorporazione di APUAFARMA spa in AMIA spa.
Detto progetto è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione di APUAFARMA in data 19/06/2018 e dall'amministratore unico di AMIA SPA con determina del 19/06/2018.
La presente relazione, redatta dagli amministratori di AMIA SPA ed APUAFARMA SPA a norma dell'articolo 2501quinquies del codice civile ed a sua volta approvata dagli organi amministrativi di entrambe le società, unitamente al progetto di fusione, ha lo scopo di:

- ☐ illustrare e giustificare, sotto il profilo economico e giuridico, il progetto di fusione in questione;
- ☐ dettagliare i criteri di determinazione del rapporto di cambio delle quote nella misura enunciata nel progetto di fusione.

RAGIONI ECONOMICHE DELL'OPERAZIONE

Le motivazioni che sottendono sul piano economico e giuridico l'operazione di fusione in questione sono essenzialmente contenute nel "PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE (art. 1 commi 611 e seguenti della legge 190/2014) approvato dal Comune di Carrara (maggiore azionista di entrambe le società) in data 31/03/2015, pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente e successivamente aggiornato con Delibera del Consiglio Comunale n° 82 del 27/09/2017 avente ad oggetto: "Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D. Lgs 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal D. Lgs. 16 giugno 2017 n. 100 – Ricognizione partecipazione possedute". In particolare, sempre in riferimento all'art. 1, comma 611 della legge 190/2014 nel quale sono contenuti i criteri generali a cui si deve ispirare il processo di razionalizzazione delle società partecipate prevedendo, tra l'altro, di "aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica" e tenuto conto di quanto indicato nell'allegato "A" della predetta delibera si ha che:

- In merito ad AMIA SPA, al fine di razionalizzare il sistema delle partecipate comunali, è prevista la creazione di un'unica società multiservizi attraverso la fusione con Apuafarma Spa. La nuova società si dovrà occupare, in primo luogo, di tutti i servizi svolti precedentemente dalle due preesistenti società con una conseguente razionalizzazione delle strutture organizzative al fine di conseguire, almeno nel medio termine, un significativo risparmio sui costi generali.
- In merito ad APUAFARMA SPA, trattasi di società multiservizi, la cui attività prevalente è la gestione delle farmacie comunali ma che opera anche nei settori dei servizi scolastici, dell'assistenza socio sanitaria e della gestione cimiteriale. Come già precedentemente sottolineato, nell'ambito del processo di razionalizzazione delle partecipazioni del Comune di Carrara, è prevista la sua fusione con AMIA spa al fine di costituire una unica società multi servizi comunale, con indubbi vantaggi legati alla razionalizzazione.

In considerazione dei crescenti adempimenti imposti alle società ed alle società pubbliche in particolare (antiriciclaggio, trasparenza, privacy, programmi di valutazione del rischio ex art. 6, cc. 2 e 4, D. Lgs 175/2016 ecc. ecc.) così come per gli adempimenti che si rendono necessari e/o opportuni (revisione legale, modello organizzativo 231, certificazione qualità), entrambe le società dovrebbero dotarsi di strutture e competenze idonee raddoppiando gli adempimenti ed i conseguenti oneri. La gestione unitaria delle due società permetterà di gestire unitariamente e, ove consentito dalla vigente normativa, ricorrendo a competenze interne, tutte quelle attività per le quali, in alternativa, si dovrebbe far ricorso a professionalità esterne, con incremento dei costi amministrativi.
La nuova società si dovrà occupare quindi di tutti i servizi svolti precedentemente dalle due preesistenti società con un risparmio sui costi generali e il conseguimento di migliorie e sinergie sul lato gestionale complessivo.

PROFILI GIURIDICI DELL'OPERAZIONE

Sotto il profilo giuridico l'operazione si configura come "fusione mediante incorporazione".
Il perfezionamento dell'operazione avverrà nel pieno rispetto delle vigenti norme in materia di fusione e pertanto:

- ☐ il progetto di fusione verrà depositato, ai sensi del comma 3 dell'articolo 2501-ter del codice civile, presso la Camera di Commercio di MASSA CARRARA per l'iscrizione nel registro delle imprese;
- ☐ successivamente, tale documento verrà sottoposto all'approvazione dell'assemblea straordinaria dei soci, previo deposito presso la sede della società nei trenta giorni precedenti la data dell'assemblea stessa, unitamente all'ulteriore documentazione prevista dall'art. 2501-septies del codice civile, in tale sede i soci si esprimeranno sulla necessità o meno di procedere alla nomina dell'esperto previsto dall'articolo 2501-sexies del codice civile, per l'espressione di un giudizio di congruità sul rapporto di cambio proposto;
- ☐ a seguito della delibera assembleare e delle relative formalità di pubblicazione, si procederà alla stipula dell'atto di fusione, trascorso il termine di sessanta giorni ai sensi dell'articolo 2503 del codice civile;
- ☐ l'assegnazione delle azioni dell'incorporante AMIA spa ai soci dell'incorporata APUAFARMA spa avrà luogo sulla base del

rapporto di cambio di seguito illustrato, fermo restando il rispetto di quanto previsto dall'art. 2504-ter del codice civile, ragione per cui non si darà luogo ad emissione di nuove azioni dell'incorporante AMIA spa a fronte di quelle azioni dell'incorporanda APUAFARMA spa che risultano possedute dall'incorporante AMIA spa medesima o dall'incorporata stessa.

Inoltre, come si evince dal progetto di fusione che accompagna la presente relazione, si sottolinea che, avvalendosi delle facoltà concesse dall'art. 2504-bis del codice civile e dal co. 9 dell'art. 172 del DPR 917/1986 (Testo Unico in materia di Imposte sui Redditi), è prevista la retrodatazione degli effetti contabili e fiscali della fusione, nonché della partecipazione agli utili dell'incorporante delle nuove azioni dell'incorporante medesima, emesse ed assegnate ai soci dell'incorporanda al giorno 01/01 dell'esercizio in cui la fusione avrà efficacia.
Per quanto concerne l'esame delle differenze di natura sostanziale tra lo statuto post fusione dell'incorporante AMIA spa e lo statuto dell'incorporante medesima ante fusione, nonché tra lo statuto dell'incorporanda APUAFARMA spa e quello post fusione dell'incorporante AMIA spa, si rinvia a quanto evidenziato nel progetto di fusione.
Si sottolinea inoltre che:

- per effetto dell'emissione di nuove azioni dell'incorporante AMIA spa, ai fini della loro assegnazione ai soci dell'incorporanda APUAFARMA spa, sulla base del rapporto di cambio delle azioni, come di seguito illustrato, in contropartita alla "acquisizione" della residua quota di patrimonio dell'incorporanda (pari a € 525.589,20 cada al 51,75% del suo patrimonio netto), emergerà in capo all'incorporante un avanzo di fusione (da concambio) che potrà essere ragionevolmente imputato al patrimonio netto dell'incorporante, qualificandosi dal punto di vista civilistico alla stregua di una riserva per sovrapprezzo di emissione.

CRITERI UTILIZZATI PER LA DETERMINAZIONE DEL RAPPORTO DI CAMBIO

Come evidenziato nel progetto di fusione, il rapporto di cambio delle azioni dell'incorporanda con le azioni dell'incorporante, ai fini dell'assegnazione di queste ultime ai soci dell'incorporanda, fermo restando il rispetto del divieto sancito dall'art. 2504-ter del codice civile, è stato fissato nel seguente:

- assegnazione ai soci dell'incorporanda di numero 5.018 azioni dell'incorporante AMIA spa ogni numero 1 azioni possedute nell'incorporanda APUAFARMA spa;

Tale rapporto di cambio è stato individuato procedendo come segue:

Le società AMIA SPA e APUAFARMA SPA hanno soci coincidenti (Comune di Carrara e Comune di Fivizzano), e gestiscono servizi "in house" per conto del Comune di Carrara e Servizi pubblici locali per entrambi i soci. Quindi offrono alla popolazione residenziale servizi pubblici differenziati ed operano su di un'area territoriale sostanzialmente simile.

Al fine di determinare i rapporti di cambio tra il patrimonio della società incorporante e quello della società incorporata è necessario procedere alla determinazione dei valori attribuibili ai loro patrimoni.

Presupposto fondamentale di ogni valutazione è la scelta preliminare della soluzione metodologica più appropriata in funzione dello scopo della valutazione e della realtà specifica del bene che ne è oggetto.
Pertanto si è indagato, in dottrina, circa le metodologie applicabili in generale alle valutazioni d'azienda per adattarle poi al caso di specie.
In via di principio i vari metodi di valutazione d'azienda possono essere ricondotti alle seguenti categorie:

1. metodi reddituali;
2. metodi finanziari;
3. metodi patrimoniali.

In generale i metodi di valutazione così detti "reddituali" si basano sulle prospettive di reddito dell'azienda; sono i più comunemente usati e sono divisibili in:

- metodi reddituali puri (metodo reddituale semplice, metodo di attualizzazione dei redditi futuri, metodo dei coefficienti moltiplicativi);
- metodi misti patrimoniali-reddituali, che uniscono i principi dei metodi reddituali e di quelli patrimoniali (metodo del valore medio, metodo con stima autonoma del goodwill, ecc.).

Il metodo reddituale prevede che il valore dell'azienda (W) sia una funzione del reddito atteso attraverso la formula:

$W = f(R)$

La stima di R si baserà su due possibili alternative:

1. la storia precedente della società e quindi la capacità di generare reddito che la società stessa ha già dimostrato e che potrebbe continuare a manifestarsi nel futuro;
2. le potenziali capacità dell'azienda, tramite il realizzarsi di alcune ipotesi.

La formula del metodo reddituale si può basare su un arco di tempo illimitato oppure tenere conto solo di un determinato periodo di tempo.

Il metodo finanziario, che è più diffuso nei paesi di cultura anglosassone, sostituisce ai flussi di reddito i flussi di cassa ed arriva a formule analoghe a quelle ora illustrate.

Un discorso a parte deve essere fatto per il metodo patrimoniale, il quale si fonda sul principio della valutazione analitica dei singoli elementi patrimoniali. A seconda del trattamento riservato alle componenti immateriali non presenti in bilancio si parlerà poi di metodo patrimoniale semplice (che sostanzialmente le ignora) e di metodo patrimoniale complesso (che invece si sforza di attribuire loro un valore e che può avvicinarsi molto ad un approccio misto, a seconda del criterio utilizzato per stimare i beni immateriali).

Quindi tutte le metodologie sopra esposte tendono a considerare, sia pure con pesi differenti, gli aspetti patrimonialistici e quelli reddituali della gestione d'impresa. La determinazione del valore unico attribuibile al valore del patrimonio dell'impresa, cioè del suo capitale economico è calcolato seguendo metodologie operative tra loro complementari, modellate sulla base degli aspetti particolari con riferimento alla gestione aziendale. Si ottengono così metodologie che tendono a contemperare la prospettiva reddittualistica con quella patrimonialistica, cioè la razionalità ipotetica derivante dalla prima impostazione concettuale con la maggior concretezza e verificabilità delle determinazioni risultanti dalla seconda.
Ogni valutazione deve comunque conformarsi alle particolari caratteristiche della fattispecie in oggetto, si possono avere metodologie orientate a privilegiare l'aspetto patrimonialistico o quello reddittualistico. Per orientarsi nella scelta è necessario considerare le finalità istituzionali dell'entità economica che trovano la loro origine nelle motivazioni che hanno indotto determinati soggetti ad iniziare l'attività economica. In particolare, le motivazioni poste alla base della decisione di avviare un'attività economica sono generalmente le seguenti:

1) Remunerazione di capitali in cerca di investimenti.
2) Remunerazione di lavoro in cerca di conveniente occupazione.
3) Produzione di beni e/o di servizi di cui necessità una comunità.

Per le attività rientranti nella categoria 1) la valutazione del capitale economico considera normalmente la capacità dell'azienda di produrre reddito con un determinato investimento di capitale, il livello di rischio associato all'investimento in esame e la sua liquidabilità. In questa ipotesi la scelta dei criteri di valutazione ricade sui cosiddetti metodi misti che prevedono la valutazione sia del capitale d'impresa che la sua redditività.
Nell'ipotesi 2) si considerano attività dove più persone ritengono che l'esercizio della loro attività sia più remunerativo se svolto in modo coordinato e cooperativo anziché individuale (ipotesi studi associati professionali integrati). Tali attività sono connotate generalmente dalla presenza di investimenti in beni materiali assai modesti; le metodologie di valutazione del relativo capitale economico privilegiano quindi gli aspetti reddittualistici con applicazione, spesso, di metodi reddituali puri, come ad esempio il D.C.F.

Nell'ipotesi 3) nella maggior parte dei casi ci si trova di fronte ad un soggetto pubblico, Stato, Regione, Provincia, Comune che decide di avviare un'attività economica per la produzione di beni o di servizi di cui necessita una comunità, si hanno in tal caso le aziende di pubblici servizi. La loro finalità istituzionale non è certo quella di remunerare il capitale investito, ma la produzione di beni o servizi a certi livelli di economicità. Quest'ultima è intesa come la capacità dell'impresa stessa di acquisire, mediante scambi di mercato, i fattori di produzione di cui necessita per lo svolgimento dell'attività di gestione che muove verso le finalità istituzionali dell'impresa economica. Un grado sufficiente di economicità assolve al principio della continuità aziendale previsto dall'art. 2423 bis c.c. In alcuni casi particolari di aziende di pubblici servizi la continuità aziendale non è garantita dall'economicità della gestione. Si pensi all'ipotesi in cui i costi di gestione superano l'ammontare dei ricavi conseguiti. Si ha allora un deficit sistematico di gestione che deve essere coperto dal soggetto pubblico mediante contribuzione della collettività. La continuità aziendale è in questi casi garantita solo dal soggetto pubblico (ipotesi non ricorrente nel caso di specie).

Nei casi di valutazione del capitale economico di aziende di pubblici servizi aventi un grado sufficiente di economicità, cioè in grado di operare come istituti economici autonomi, le metodologie utilizzate sono di specie patrimonialistica poiché non sarebbe razionale considerare le prospettive reddittualistiche che esulano dalle finalità istituzionale di questa specie di imprese. Tra le metodologie patrimonialistiche in alcuni casi si debbono prendere in considerazione gli ipotetici costi di ricostruzione di eventuali impianti da valutare per procedere poi alla loro svalutazione in funzione del grado di vetustà, intesa sia da un punto di vista fisico tecnico che economico. In altri, quando la gestione sia stata svolta razionalmente in relazione al mantenimento dell'efficienza del complesso produttivo aziendale sia mediante le opportune operazioni di manutenzione sia con l'eventuale rinnovo degli impianti stessi e i bilanci di chiusura raffigurano con chiarezza e in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale, finanziaria e l'andamento economico della gestione, è possibile per la valutazione del capitale economico con il metodo patrimonialistico considerare i valori espressi nel bilancio di esercizio. E ciò in considerazione anche del fatto che, ai fini della presente relazione, interessa determinare il valore del capitale di gestione, normalmente inteso come l'insieme dei fattori di produzione (attività) a disposizione dell'impresa, nell'ipotesi di continuazione della gestione tipica, come nel caso di specie, e dei vincoli (passività) che ne condizionano il suo svolgimento. Inoltre si evidenzia che il Comune di Carrara è socio principale sia di AMIA SPA, con una partecipazione al capitale sociale del 99,49%, sia di APUAFARMA SPA, con una partecipazione al capitale sociale del 97,56% (cassa pari al 99,90% al netto delle azioni proprie detenute dalla società e destinate all'annullamento in sede di fusione) e quindi, l'impiego di metodi di valutazione maggiormente complessi non determinerebbe differenze sostanziali nella determinazione del rapporto di cambio e non vi sarebbero benefici aggiuntiv, il tutto anche in un'ottica di contenimento dei costi e dei tempi del procedimento.

La raffigurazione del capitale di gestione mediante il sistema dei valori di bilancio ci dà la nozione di capitale di bilancio o di funzionamento, costituito appunto dagli elementi dell'attivo e del passivo; la loro differenza evidenzia il patrimonio netto di bilancio. Il capitale di bilancio o di funzionamento è dunque il sistema dei valori attribuiti al patrimonio di impresa in funzione della corretta configurazione periodica del risultato di esercizio, la cui determinazione è regolata dagli art. 2423 e segg. CC.

Per le motivazioni sopra indicate si precisa che non interessa in questa sede né la determinazione del capitale di liquidazione né la determinazione del valore del capitale economico in ipotesi di cessione.

Per quanto attiene ad AMIA SPA, la società svolge per conto del Comune di Carrara la gestione "in house" di innumerevoli servizi tra cui: igiene urbana, manutenzione verde pubblico, servizio manutenzione impianti elettrici e pubblica illuminazione, gestione teatri e musei, gestione fognature acque bianche. Si ritiene che mediante le operazioni di gestione relative alla manutenzione degli impianti, macchinari, attrezzature ed immobili aziendali, e al rinnovo sistematico degli stessi la società è in grado di mantenere la capacità operativa dell'intero sistema produttivo (così anche come risulta da apposite perizie redatte a posta agli atti della società stessa), si ritiene quindi che, alla luce delle motivazioni sopra espresse, ai fini della presente relazione si possano considerare i valori espressi nel bilancio non rinvenendosi tra l'altro, nel complesso dei beni aziendali, elementi patrimoniali immateriali significativi. Inoltre dall'analisi dei bilanci depositati si rileva l'economicità della gestione, infatti l'esercizio 2017 chiude con un utile di € 36.234 e l'esercizio 2016 chiude con un utile di € 30.786. Si ritiene pertanto che AMIA SPA possa continuare a svolgere l'attività istituzionale come istituto economico autonomo che non ha necessità di avvalersi del supporto finanziario dei propri soci. Per tali ragioni si ritiene che il valore economico unico attribuibile al patrimonio di AMIA SPA, al fine della determinazione del rapporto di cambio, sia sostanzialmente corrispondente con la grandezza del patrimonio netto espresso nel bilancio al 31-12-2017 senza alterare in modo sensibile la valutazione e così determinato:

PATRIMONIO NETTO AMIA SPA al 31/12/2017	€ 7.200.556,00
VALORE NOMINALE AZIONI PROPRIE ACQUISTATE FINO ALLA DATA ODIERNA	-€ 17.559,64
SOVRAPREZZO PAGATO SU RIACQUISTO AZ. PROPRIE	-€ 1.414,31
TOTALE PATRIMONIO NETTO AL 31/12/2017	€ 7.181.582,05

Per quanto attiene ad APUAFARMA SPA, la società svolge per conto del Comune di Carrara, la gestione delle 6 farmacie presenti sul territorio comunale nonché la gestione "in house" di innumerevoli servizi tra cui: servizi cimiteriali, mense scolastiche, servizi sociali (OSA – OSE), servizio trasporto scolastico nonché la gestione, in regime di concessione della farmacia comunale di Fivizzano. Si ritiene che mediante le operazioni di gestione relative alla manutenzione degli impianti, macchinari, attrezzature ed immobili aziendali, e al rinnovo sistematico degli stessi la società è in grado di mantenere la capacità operativa dell'intero sistema produttivo (così anche come risulta da apposite perizie redatte a posta agli atti della società stessa), si ritiene quindi che, in considerazioni delle motivazioni sopra espresse, ai fini della presente relazione, si possano considerare i valori espressi nel bilancio non rinvenendosi tra l'altro, nel complesso dei beni aziendali, elementi patrimoniali immateriali significativi. Inoltre, dall'analisi dei bilanci depositati si rileva l'economicità della gestione, infatti l'esercizio 2017 chiude con un utile di € 34.636 e l'esercizio 2016 chiude con un utile di € 12.086. Si ritiene pertanto che APUAFARMA SPA possa continuare e svolgere l'attività istituzionale come istituto economico autonomo che non ha necessità di avvalersi del supporto finanziario dei propri soci. Per tali ragioni si ritiene che il valore economico unico attribuibile al patrimonio di APUAFARMA SPA, al fine della determinazione del rapporto di cambio sia sostanzialmente corrispondente con la grandezza del patrimonio netto espresso nel bilancio al 31-12-2017 senza alterare in modo sensibile la valutazione e pari a € 1.016.346.

Dalle considerazioni sopra svolte si ha che:

			%
VALORE PATRIMONIO AMIA SPA	€	7.181.582,05	87,61%
VALORE PATRIMONIO APUAFARMA SPA	€	1.015.346,00	12,39%
TOTALE PATRIMONIO	€	8.196.928,05	100,00%

Quindi,

ai soci dell'incorporante AMIA SPA spetta l'87,61% del patrimonio risultante dalla fusione.

Ai soci dell'incorporanda APUAFARMA SPA spetta il 12,39% del patrimonio risultante dalla fusione.

Sulla base pertanto dei rapporti di cambio come sopra determinati sono ripartite le quote spettanti ad ogni singolo socio:

CAPITALE SOCIALE APUAFARMA SPA	€	1.050.369,40	
A DEDURRE AZIONI PROPRIE	-€	24.593,40	
CAPITALE SOCIALE EFFETTIVO	€	1.025.776,00	
			QUOTA PATRIMONIO
% PARTECIPAZIONE COMUNE CARRARA	99,90%		€ 1.014.330,65
% PARTECIPAZIONE COMUNE DI FIVIZZANO	0,10%		€ 1.015,35
CAPITALE SOCIALE AMIA ATTUALE	€	3.462.864,30	
CAPITALE FUTURO	€	3.952.621,10	
AUMENTO	€	489.756,80	
QUOTA COMUNE CARRARA	€	489.255,00	12,38%
QUOTA FIVIZZANO	€	501,80	0,01%
NUOVO CAPITALE SOCIALE	VALORI ASSOLUTI		PERCENTUALI
COMUNE DI CARRARA	€	3.934.301,43	99,54%
COMUNE DI FIVIZZANO	€	760,03	0,02%
AZIONI PROPRIE GIA' DETENUTE DA AMIA	€	17.559,64	0,44%
TOTALE	€	3.952.621,10	100,00%

3 – Valutazione di eventuali benefici particolari ritraibili dalla fusione da parte di singole società partecipanti

Come rilevabile dalla lettura delle ragioni economiche che sono poste a base della prospettata fusione, si ritiene che nessuna delle società partecipanti alla concentrazione consegua dalla medesima vantaggi particolari o ulteriori rispetto alle altre società, posto che i vantaggi appaiono suscettibili di riflettersi in modo identico tanto sui soci della società incorporanda APUAFARMA spa, quanto sui soci della società incorporante AMIA spa.

Per tale ragione si ritiene di poter assumere, senza correttivi di sorta, i valori risultanti dalle valutazioni delle rispettive società, ai fini del calcolo matematico del rapporto di cambio delle azioni della società incorporanda con quella della società incorporante.

4 – Calcolo matematico del rapporto di cambio

Posto che:

- ai fini della fusione, è stato attribuito alla società incorporanda APUAFARMA spa un valore pari a euro 1.015.346,00;
- ai fini della fusione, è stato attribuito alla società incorporante AMIA spa un valore pari a euro 7.181.582,05;
- non si sono ravvisati benefici particolari ritraibili da una società partecipante alla fusione rispetto alle altre, con ciò escludendo la necessità di procedere a ponderazioni dei predetti valori attribuiti alle rispettive società sulla base delle valutazioni autonomamente operate sulle medesime;
- sulla base dei predetti valori, l'incorporante AMIA spa deve procedere all'emissione di tante nuove azioni in favore dei soci dell'incorporanda APUAFARMA spa, in modo che post fusione questi ultimi abbiano una partecipazione al capitale sociale dell'incorporante AMIA spa pari al 12,39%, fermo restando tuttavia il divieto di emissione di nuove azioni dell'incorporante AMIA spa a fronte delle eventuali azioni dell'incorporanda APUAFARMA spa possedute dall'incorporante medesima o dalla stessa incorporanda, ai sensi dell'art. 2504-ter del codice civile;
- il capitale sociale dell'incorporante AMIA spa è attualmente suddiviso in numero 13.410 azioni di valore nominale unitario 258,23 euro; in sede di fusione esso sarà aumentato al nuovo valore di euro 3.952.621,10 con un aumento di € 489.756,80 e sarà suddiviso in numero 395.262.110 azioni del valore nominale di € 0,01 (un centesimo di euro) cadauna.
- le azioni di nuova emissione in favore dei soci dell'incorporanda APUAFARMA spa, salvo il disposto dell'art. 2504-ter del codice civile, devono essere pertanto pari a numero 48.975.680
- il capitale sociale dell'incorporanda APUAFARMA spa è suddiviso in numero 9.994 azioni di valore nominale unitario 105,10 euro (di cui n° 234 possedute dalla stessa APUAFARMA SPA e fronte delle quali non si darà corso a nessuna assegnazione);

Tutto ciò premesso, gli amministratori delle società partecipanti alla fusione individuano il seguente rapporto di cambio:

- 5.016 azioni dell'incorporante AMIA SPA (del valore nominale di € 0,01 cadauna così come da modifica prevista nell'atto di fusione) ogni 1 azione posseduta nell'incorporanda APUAFARMA SPA, fermo restando il divieto di cui all'art. 2504-ter del codice

civile;

Pertanto, si avrà che:

- 48.925.500 azioni dell'incorporante AMIA spa saranno assegnate al Comune di Carrara per le numero 9.750 azioni possedute nell'incorporanda APUAFARMA spa, fermo restando il divieto di cui all'art. 2504-ter del codice civile;
- 50.160 azioni dell'incorporante AMIA spa saranno assegnate al Comune di Fivizzano per le numero 10 azioni possedute nell'incorporanda APUAFARMA spa, fermo restando il divieto di cui all'art. 2504-ter del codice civile;
- Non sono previsti conguagli a favore / a carico dei soci dell'incorporanda APUAFARMA SPA.

EVENTUALI DIFFICOLTA' RISCONTRATE NELLE VALUTAZIONI

In relazione a quanto sopra esposto, gli amministratori non hanno incontrato particolari difficoltà di valutazione del rapporto di cambio.

Carrara li 19/06/2018

Per AMIA SPA
L'amministratore Unico

Per APUAFARMA SPA
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Allegato "B" al N. 46.868/18149

STATUTO DELLA "APUAFARMA FARMACIE COMUNALI CARRARA S.P.A."

TITOLO I - COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE- SEDE - OGGETTO - DURATA

Art.1 - Denominazione

E' costituita, ai sensi degli articoli 112 e seguenti del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e conformemente alle successive disposizioni di cui al D.Lgs. del 19 agosto 2016 n.175, una società per azioni, con la denominazione "APUAFARMA FARMACIE COMUNALI CARRARA S.P.A.", in sigla "APUAFARMA S.P.A.".

La Società è generata dalla trasformazione di precedente azienda speciale monocomunale, ai sensi degli artt.114, 115 e 118, c.1 D.Lgs. 267/2000.

Possono essere soci della Società Enti pubblici locali (nella configurazione dell'articolo 2, comma 1 D.Lgs.267/2000) e altri Enti pubblici, se la legge lo consente.

Il controllo analogo sulla società è esercitato esclusivamente dal Comune di Carrara essendo questo l'unico socio pubblico che affida servizi alla società. La società opera nel rispetto del modello organizzativo-gestionale "in house providing" (gestione in proprio).

Art.2 - Sede

La Società ha sede in Carrara. Essa, nei modi e nei termini di legge, potrà istituire e sopprimere sedi secondarie, filiali, rappresentanze, succursali, uffici, agenzie e dipendenze.

Art.3 - Domicilio dei soci

Il domicilio dei soci, per quanto riguarda i loro rapporti con la Società, è quello risultante dal Libro dei Soci.

Art.4 - Oggetto

La società ha per oggetto la gestione in esclusiva dei seguenti servizi pubblici locali di rilevanza economica svolti per conto del Comune di Carrara, nonché delle attività complementari, opere e attività ad esse connesse (se la legge non ne prevede l'obbligo della separazione patrimoniale) e più esattamente:

- l'organizzazione e la gestione in proprio delle Farmacie comunali e dei servizi relativi;
- la vendita di specialità medicinali, galenici, omeopatici, presidi medico-chirurgici, parafarmaceutici, sanitari, prodotti per l'alimentazione per la prima infanzia, prodotti dietetici, complementi alimentari, prodotti per l'igiene personale, apparecchi medicali, cosmetici e prodotti di erboristeria;
- il commercio anche all'ingrosso dei prodotti sopra specificati, nel rispetto delle normative e dei limiti di legge;
- la produzione di prodotti officinali, omeopatici, di prodotti erboristici, di profumeria, dietetici, integratori alimentari e di prodotti affini ed analoghi;
- l'effettuazione di test di autodiagnosi e di servizi di carattere sanitario rivolti all'utenza;
- la partecipazione, a studi e iniziative di carattere socio-educativo per promuovere l'informazione su un miglior uso del

farmaco da parte del cittadino;

- l'organizzazione e la gestione in proprio di servizi e attività socio-assistenziali;

- la gestione di centri di aggregazione e socializzazione, ad essi affidati dall'Amministrazione del Comune di Carrara;

- la gestione integrata dei servizi cimiteriali comprensiva della manutenzione degli immobili e delle pertinenze assegnate per la gestione dei servizi, nonché della gestione dell'obitorio e del crematorio comunale;

- la gestione dei servizi di mensa e ristorazione scolastica pubblica ed altri servizi in materia educativa;

- la gestione del trasporto scolastico e la manutenzione dei mezzi propri e di proprietà comunale adibiti al trasporto scolastico, nonché del servizio di assistenza, secondo gli indirizzi e il piano del trasporto scolastico del Comune di Carrara;

- altri servizi pubblici locali che saranno oggetto di affidamento da parte del Comune di Carrara, previa modifica dell'oggetto sociale.

La Società, nel rispetto degli indirizzi del presente statuto e del Comune di Carrara, potrà procedere all'acquisto, alla dismissione e alla concessione di diritti, anche relativi a beni immateriali e in genere a patrimoni intellettuali, tali da consentire e agevolare l'attività e lo sviluppo della Società, ivi compresa la concessione in locazione di beni immo-

bili o la prestazione di servizi connessi all'utilizzo di strutture immobiliari.

Art.5 - Durata

La durata della Società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta).

La Società potrà sciogliersi anche anticipatamente per deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei soci o per il verificarsi delle altre cause previste dalla legge.

La durata della Società potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei soci.

TITOLO II - CAPITALE SOCIALE - AZIONI - OBBLIGAZIONI - FINANZIAMENTI.

Art. 6 - Capitale sociale

Il capitale sociale è di euro 1.050.369,40, rappresentato da n.9.994 (novemilanovecentonovantaquattro) azioni del valore nominale di euro 105,10 (centocinque/dieci) ciascuna.

Il capitale sociale può essere aumentato o diminuito, previa approvazione da parte degli Enti Locali soci con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, alle condizioni e nei termini da questa stabiliti, nel rispetto, comunque, delle disposizioni normative vigenti in materia.

La quota del capitale pubblico non potrà, in ogni caso, essere inferiore al 100% (cento per cento) per tutta la durata della società.

I diritti sociali spettano agli Enti Locali soci in misura

proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.

Il capitale sociale può essere aumentato anche mediante l'emissione di nuove azioni, le quali dovranno essere offerte in opzione agli azionisti, salvo i casi previsti dalla legge.

Art. 7 - Obbligazioni

La società potrà emettere, nei limiti e con le modalità di legge, obbligazioni sia nominative sia al portatore, ai sensi degli articoli 2410 e seguenti del codice civile previa approvazione da parte dell'Assemblea degli azionisti.

Art. 8 - Azioni - Modalità di trasferimento e diritto di prelazione

Le azioni della società dovranno essere di proprietà di Enti locali.

L'alienazione di partecipazioni sociali deve avvenire conformemente a quanto previsto dall'art.10 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n.175, con atti deliberativi assunti dai soci ai sensi dell'art.7 del D.Lgs. 175\2016, nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione.

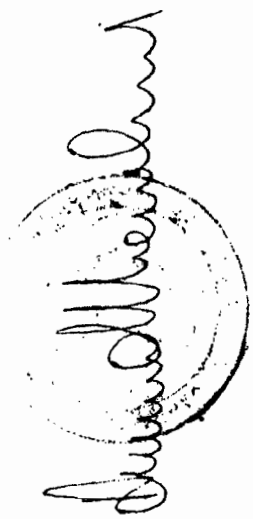

Nel caso in cui un azionista intenda trasferire tutte o parte delle proprie azioni, ovvero i diritti di opzione sulle azioni da emettere nell'ipotesi di aumento del capitale sociale, dovrà - indicando il numero delle azioni o dei diritti che intende trasferire, il valore, le modalità dell'eventuale pagamento, il nominativo dell'acquirente - darne avviso mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento al Presidente

Luca Cinio

del Consiglio di Amministrazione o all' Amministratore Unico, il quale entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento deve darne comunicazione a tutti i soci.

Gli azionisti che intendono esercitare il diritto di prelazione, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento del predetto avviso a pena di decadenza, devono comunicarlo all'Organo Amministrativo, nonché al socio trasferente, con raccomandata con avviso di ricevimento o atto equipollente.

Nel caso che il diritto di prelazione sia esercitato da più azionisti, le azioni devono essere ripartite fra gli stessi in proporzione alle azioni possedute, ma sempre in modo che siano acquistate tutte le azioni per le quali taluno degli aventi diritto non avesse esercitato la prelazione.

In caso contrario l'azionista offerente avrà il diritto di trasferire le azioni al terzo indicato, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 6 del presente statuto.

Art.9 - Disciplina della morosità dei soci nei conferimenti

L'Organo Amministrativo provvede alla chiamata dei versamenti non effettuati sulle azioni mediante il procedimento stabilito dall'articolo 2344 Codice Civile.

Art.10 - Recesso

Hanno diritto di recedere per tutte o parte delle loro azioni i soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

a) la modifica della clausola dell'oggetto sociale, quando

consente un cambiamento significativo dell'attività della società;

b) la trasformazione della società;

c) il trasferimento della sede sociale all'estero;

d) la revoca dello stato di liquidazione;

e) la modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione in caso di recesso;

f) le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione;

h) in tutti gli altri casi previsti dalla legge.

Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera inviata raccomandata o atto equipollente.

La raccomandata deve essere inviata entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera che legittima il recesso, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento, del numero e della categoria delle azioni per le quali il diritto di recesso viene esercitato.

Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una delibera, esso può essere esercitato non oltre trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

Le azioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute ed i relativi titoli, se emessi, devono essere depositati presso la sede sociale.

Dell'esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel libro dei soci.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro novanta giorni, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

Il socio ha diritto alla liquidazione delle azioni per le quali esercita il recesso. Tale liquidazione avviene nei modi e nelle forme di cui agli artt. 2437 bis e segg. c.c.

Art. 11 - Finanziamenti

I soci, in conformità alle norme di legge in vigore, potranno effettuare finanziamenti alla società che, salvo diverse pattuizioni saranno considerati improduttivi di interessi.

TITOLO III - ORGANI SOCIALI

Art.12 - Organi sociali

Sono organi della società:

- L'assemblea
- L'organo amministrativo costituito dall'Amministratore Unico o dal Consiglio di Amministrazione, qualora l'Assemblea lo disponga ai sensi dell'art. 11 c. 3 del D.Lgs. 175/2016,
- L'organo di Controllo.

Secondo le modalità previste dalla legge è fatto divieto istituire organi diversi da quelli disciplinati dalle norme generali in tema di società.

Ferme restando le norme vigenti in materia di incompatibilità

ed inconferibilità degli incarichi, di cui al D.lgs 39/2013, i componenti degli organi amministrativi e di controllo devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità ed autonomia previsti dalla normativa vigente.

Art.13 - Assemblea dei soci

Le assemblee dei soci, regolarmente convocate e costituite, rappresentano l'universalità dei soci e le loro deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente statuto, obbligano tutti i soci anche assenti o dissenzienti.

L'assemblea è ordinaria o straordinaria ai sensi di legge. È convocata sia presso la sede sociale sia in altro luogo all'interno della medesima Provincia in cui è collocata la sede, da parte dell'Organo Amministrativo, mediante avviso che deve indicare:

- il luogo in cui si svolge l'assemblea;
- la data e l'ora di convocazione dell'assemblea;
- le materie all'ordine del giorno;
- le altre menzioni eventualmente richieste dalla legge.

L'assemblea si riunisce altresì tramite video conferenza o audio conferenza; in tal caso è necessario che vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio\video collegati a cura della società, nei quali i partecipanti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo dove saranno presenti Presidente e Segretario. E' necessario inoltre che il Presi-

dente dell'assemblea sia in grado di poter accertare l'identità e la legittimazione di tutti i soggetti partecipanti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza e di constatare e proclamare i risultati della votazione; che il Segretario sia in condizione di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione e che gli intervenuti possano partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

L'avviso di convocazione dovrà essere spedito ai soci mediante raccomandata A\R o pec, o tramite fax o posta elettronica richiedendo in tali casi espressa conferma di avvenuta ricezione, da riceversi nel domicilio risultante nel libro soci almeno otto giorni non liberi prima della data di convocazione.

Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data di seconda e ulteriore convocazione per il caso in cui nell'adunanza precedente l'assemblea non risulti legalmente costituita.

L'assemblea in seconda convocazione dovrà svolgersi entro trenta giorni dalla data indicata nella convocazione per l'assemblea di prima convocazione, e in ogni caso non potrà tenersi nel medesimo giorno dell'assemblea di precedente convocazione.

Anche in mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e la maggioranza dei componenti dell'organo

di controllo e dell'organo amministrativo. Tuttavia, in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione (ed alla votazione) degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art.14 - Intervento in assemblea

Possono intervenire all'assemblea degli azionisti gli iscritti nel libro dei soci da almeno cinque giorni lavorativi prima di quello fissato dall'assemblea e in ogni caso tutti coloro che hanno depositato nel termine stesso le loro azioni presso la sede sociale o presso gli istituti di crediti indicati nell'avviso di convocazione.

Fermi i divieti di cui all'articolo 2372 Codice Civile, i soci possono partecipare alle assemblee anche mediante delegati.

Essi devono dimostrare la propria legittimazione mediante documento scritto. La società acquisisce la delega agli atti sociali.

La delega non può essere rilasciata per più assemblee, né può essere rilasciata con il nome del delegato in bianco; essa è sempre revocabile, nonostante ogni patto contrario. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega.

Se il socio ha conferito la delega ad un ente giuridico, il legale rappresentante di questo rappresenta il socio in assemblea.

L'ente giuridico può delegare un suo dipendente o collaborato-

re, soltanto se ciò sia espressamente previsto dalla delega.

Art. 15 - Assemblea ordinaria della società

L'assemblea ordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente statuto, nonché su altri oggetti sottoposti al suo esame dall'organo amministrativo; in particolare, l'assemblea ordinaria:

a. approva il bilancio d'esercizio e la distribuzione degli utili;

b. approva, entro il 31 (trentuno) dicembre, il bilancio di previsione per l'esercizio successivo e tutti i documenti ad esso allegati;

c. approva gli indirizzi strategici relativi alla gestione aziendale, comprese le linee di sviluppo dei servizi annuali e triennali, su proposta dell'organo amministrativo e nel rispetto degli indirizzi impartiti dall'ente controllante;

d. su designazione del Comune di Carrara, nomina e revoca i componenti dell'organo amministrativo, nonché il soggetto che tra loro riveste la carica di rappresentante legale, i componenti e il presidente del collegio sindacale e, quando previsto, il soggetto al quale è demandato il controllo contabile;

e. determina il compenso dei componenti dell'organo amministrativo conformemente alle norme di legge e nel rispetto dei limiti massimi consentiti;

f. determina il compenso dei componenti dell'organo di controllo;

g. approva la Relazione sul governo societario da allegare e pubblicare con il bilancio di esercizio (art. 6 c. 4 dlgs.175/16);

h. approva la previsione, almeno annuale, dei flussi di cassa;

i. approva la situazione economico-patrimoniale almeno semestrale, anche ai fini degli eventuali adempimenti contabili da parte dell'Ente Locale socio in caso di perdite;

l. approva il programma almeno annuale degli investimenti;

m. approva il piano triennale di fabbisogno del personale;

n. delibera sulle responsabilità dei componenti dell'organo amministrativo e dei componenti dell'organo di controllo;

o. autorizza l'assunzione di attività o di servizi ricompresi nell'oggetto sociale;

p. autorizza le prestazioni di garanzia, fideiussioni, nonché, la concessione di diritti reali di garanzia su beni immobili;

q. delibera sulla relazione sulla gestione del rischio (cosiddetto "risk management") su proposta dell'organo amministrativo.

r. autorizza l'organo amministrativo a procedere all'acquisizione o alienazione di beni immobili in/di proprietà della società o alla costituzione/estinzione/trasferimento, su di essi, di diritti reali e di godimento ultranovennale a favore di terzi;

s. indica all'organo amministrativo i limiti massimi e/o i criteri generali per l'indebitamento, in particolare per quel-

lo garantito da beni sociali;

t. fornisce all'organo amministrativo indirizzi sugli argomenti che questi sottopone alla sua attenzione.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata dall'organo amministrativo almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, oppure entro centottanta giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.

Art.16 - Assemblea straordinaria della società

Sono di competenza dell'assemblea straordinaria, oltre alle altre materie ad essa attribuite dalla legge e dal presente statuto; in particolare:

a. le modificazioni dello statuto;

b. la nomina, la sostituzione e la determinazione dei poteri dei liquidatori;

c. l'emissione degli strumenti finanziari, di azioni privilegiate e di obbligazioni (convertibili e non) di cui all'articolo 7 del presente statuto.

In ogni caso, l'attribuzione all'organo amministrativo di deliberе che per legge spettano all'assemblea (ordinaria o straordinaria), non fa venire meno la competenza principale dell'assemblea, che mantiene comunque il potere di deliberare in materia.

Art. 17 - Assemblee: determinazione dei quorum costitutivi e

deliberativi

L'assemblea ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale. L'assemblea ordinaria in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia la parte di capitale sociale rappresentata.

L'assemblea ordinaria, in prima o seconda convocazione, delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

L'assemblea straordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita e delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 60% (sessanta per cento) del capitale sociale. In seconda convocazione l'assemblea straordinaria è validamente costituita e delibera con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno il 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale.

L'introduzione e la soppressione di clausole compromissorie devono essere approvate con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 11 del presente statuto.

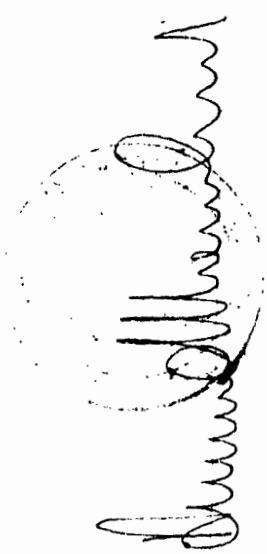

Nel computo del quorum costitutivo non si considera il capitale sociale rappresentato da azioni prive del diritto di voto.

Le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di

voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea; le medesime azioni (salvo diversa disposizione di legge) e quelle per le quali il diritto di voto non è esercitato a seguito della dichiarazione del socio di astenersi per conflitto di interessi, non sono computate ai fini del calcolo delle maggioranze necessarie all'approvazione della delibera.

Il quorum costitutivo è verificato all'inizio dell'assemblea e prima di ogni votazione. La mancanza del quorum costitutivo impedisce lo svolgimento della votazione. Qualora il quorum costitutivo venga meno dopo la valida costituzione dell'assemblea, il presidente dovrà dichiarare sciolta l'assemblea. Le deliberazioni approvate sino al venire meno del quorum costitutivo restano valide ed acquistano efficacia ai sensi di legge.

Art.18 - Presidente e segretario dell'assemblea. Verbalizzazione

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'amministratore unico o, in mancanza, dalla persona designata dagli intervenuti.

L'assemblea nomina un segretario anche non socio ed occorrendo uno o più scrutatori anche non soci. Non occorre l'assistenza del segretario nel caso in cui il verbale sia redatto da un notaio.

Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare co-

stituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

Per quanto concerne la disciplina dei lavori assembleari, l'ordine degli interventi, le modalità di trattazione dell'ordine del giorno, il presidente ha il potere di proporre le procedure che possono però essere modificate con voto della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

Il verbale dell'assemblea deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione, e deve essere sottoscritto dal presidente, dal segretario o dal notaio rogante.

Il verbale deve indicare:

a) la data dell'assemblea;

b) l'identità dei partecipanti ed il capitale sociale da ciascuno rappresentato (anche mediante allegato);

c) le modalità e i risultati delle votazioni;

d) l'identità dei votanti con la precisazione se abbiano votato a favore, contro, o si siano astenuti, anche mediante allegato;

e) su espressa richiesta degli intervenuti, la sintesi delle loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

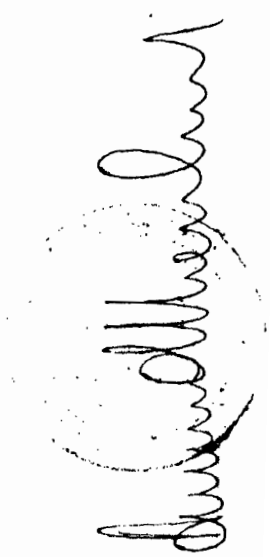

TITOLO IV - AMMINISTRAZIONE

Art.19 - Amministrazione della società

La società è amministrata da un Amministratore unico o da un

Consiglio di Amministrazione composto da tre o cinque membri ivi compreso il Presidente, a seconda di quanto stabilito, di volta in volta, dall'Assemblea dei soci con delibera motivata e nel rispetto delle disposizioni di cui all'art.11, comma 3, del D.Lgs.175/2016.

Il consiglio di amministrazione potrà attribuire deleghe di gestione a un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzata dall'Assemblea.

L'Amministratore unico ovvero gli amministratori durano in carica tre anni e scadono alla data di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio, con possibilità di essere rieletti.

L'Amministratore unico ovvero gli amministratori non possono essere dipendenti delle amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti. Qualora siano dipendenti della società controllante, in virtù del principio di onnicomprensività della retribuzione essi hanno l'obbligo di riversare i relativi compensi alla società di appartenenza, fatto salvo il diritto alla copertura assicurativa e al rimborso delle spese documentate, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 6 dell'art. 11 D.Lgs.175/2016. Dall'applicazione del presente comma non possono derivare aumenti della spesa complessiva per i compensi degli amministratori.

Secondo le modalità previste dalla legge è fatto divieto di

corrispondere ai componenti degli organi sociali gettoni di presenza, premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento delle attività e trattamenti di fine mandato.

Nel caso in cui la società consegua per tre esercizi consecutivi un risultato economico negativo si dovrà procedere con la riduzione del 30% (trenta per cento) del compenso degli amministratori, salvo che il risultato, benché negativo, sia coerente con un piano di risanamento preventivamente approvato dall'ente controllante.

Gli amministratori, in caso di organo collegiale, sono scelti con modalità tali da garantire ai sensi dell'art.11 c.4 D.Lgs175\2016 l'equilibrio di genere.

Nel caso l'organo amministrativo sia il consiglio di amministrazione, questo è presieduto dall'amministratore designato dall'Assemblea; in sua assenza, la presidenza spetta all'amministratore designato dal Consiglio di Amministrazione, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.

Qualora nel corso dell'esercizio vengano a mancare uno o più amministratori si provvede alla loro sostituzione in conformità di quanto previsto dall'articolo 2386 del Codice Civile.

Se per dimissioni o per altre cause viene a mancare la maggioranza dei consiglieri, si intende decaduto l'intero Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione resta comunque in carica sino alla nomina del nuovo consiglio e all'uopo deve provvedere a convocare l'assemblea per la nomi-

na.

Art.20 - Delibere del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, nella sede sociale o altrove, tutte le volte che ciò sia ritenuto necessario dal presidente, dal collegio sindacale o anche da uno solo dei consiglieri di amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce altresì tramite audio-video conferenze o audio conferenza; in tal caso è necessario che vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di consiglio totalitario) i luoghi audio\ video collegati a cura della società, nei quali i partecipanti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo dove saranno presenti il Presidente e il Segretario, nominato anche al di fuori dell'organo amministrativo.

E' necessario inoltre che il Presidente sia in grado di poter accertare l'identità e la legittimazione di tutti i soggetti partecipanti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza e di constatare e proclamare i risultati della votazione e che il Segretario sia in condizione di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione e che gli intervenuti possano partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

La convocazione è fatta almeno cinque giorni prima della riunione con lettera da spedire mediante fax, telegramma, posta elettronica o posta ordinaria. Nei casi di urgenza la convoca-

zione può essere fatta con lettera da spedire mediante fax, telegramma, posta elettronica o posta ordinaria, con preavviso di almeno due giorni.

Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli stessi presenti.

I consiglieri astenuti o che si siano dichiarati in conflitto di interessi non sono computati ai fini del calcolo del quorum deliberativo.

Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal presidente ovvero dall'amministratore più anziano per carica o, in subordine, per età.

Delle riunioni del Consiglio di Amministrazione dovrà essere redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente o da chi ne fa le veci, e dal segretario, da annotarsi nel relativo libro dei verbali del Consiglio di Amministrazione.

Art.21 - Competenze ed obblighi dell' Organo Amministrativo

L'Organo Amministrativo, ferme restando le competenze dell'Assemblea a norma di legge e di statuto, provvede alla gestione della società. Provvede ad inviare al Comune di Carrara l'ordine del giorno del Consiglio di Amministrazione o il programma delle determine dell'Amministratore unico ed a richiesta i verbali o stralci di essi entro 3 (tre) giorni dalla richiesta nel rispetto delle disposizioni regolamentari del

Comune di Carrara. Il Comune propone integrazioni o modifiche nel caso riscontri difformità rispetto agli indirizzi assegnati.

All'Amministratore unico, ovvero al Consiglio di Amministrazione, sono riconosciuti tutti i poteri conferiti dalle disposizioni normative vigenti e nel rispetto di quanto previsto dal presente statuto.

Entro il 15 (quindici) di ottobre di ciascun anno, l'Organo Amministrativo predispone e trasmette al Comune di Carrara ai fini della predisposizione degli indirizzi, una relazione previsionale contenente:

- la definizione dei piani strategici, finanziari, economici e patrimoniali e dei piani di investimento di breve e lungo periodo, oltre al piano di fabbisogno del personale;
- il budget dettagliato, per ciascun servizio oggetto di affidamento, relativo all'esercizio successivo;
- una relazione sulla gestione del rischio (cosiddetto "risk management") per l'anno successivo.

L'Organo Amministrativo predispone, con cadenza semestrale, la situazione economico-patrimoniale ed una relazione (cosiddetto "report") da inviare al Comune di Carrara che contenga informazioni sul generale andamento della gestione economica, finanziaria e patrimoniale della società, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per dimensione o caratteristiche, effettuate.

In corso d'anno, eventuali scostamenti rispetto ai previsionali dovranno essere segnalati al Comune di Carrara e si dovrà tenere conto degli indirizzi correttivi da questi comunicati.

Art.22 - Compensi e rimborsi spese a favore degli amministratori

L'assemblea ordinaria stabilisce i compensi a favore degli amministratori conformemente alle norme di legge e nel rispetto del limite massimo consentito (così come definito dal comma 6, art.11 D.Lgs.175/2016).

TITOLO V - RAPPRESENTANZA SOCIALE

Art.23 Rappresentanza sociale

La rappresentanza legale della società verso terzi spetta all'Amministratore Unico ovvero al Presidente del consiglio di amministrazione o, nei casi di sua assenza o impedimento, ai consiglieri muniti di delega del consiglio.

L'Amministratore Unico, ovvero il Presidente inoltre, rappresentano la società in giudizio.

TITOLO VI - DIRETTORE GENERALE

Art.24 - Direttore Generale

L'Assemblea dei soci, sentito il Consiglio di Amministrazione, nel rispetto degli indirizzi impartiti dall'ente controllante, tenuto conto di comprovate attitudini ed esperienze professionali nella gestione di imprese industriali e di servizi della persona prescelta mediante selezione pubblica, nomina il Direttore Generale determinando la durata del mandato non supe-

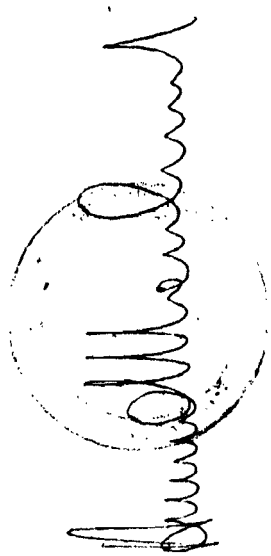

riore a 3 (tre) anni ed il compenso. Il mandato è rinnovabile. Determina inoltre le modalità di sostituzione del Direttore Generale in caso di assenza, o di impedimento o di vacanza del posto. Al Direttore Generale compete la responsabilità operativa della società ed in particolare, avvalendosi della struttura della società:

- adotta i provvedimenti per migliorare l'efficienza e la funzionalità dei servizi aziendali ed il loro organico sviluppo sulla base anche dei risultati economici raggiunti;
- sottopone al Consiglio di Amministrazione lo schema del bilancio e delle relazioni programmatiche e previsionali, e tutti gli atti di cui all'art. 15 (Assemblea ordinaria della società) e all'art. 21 (Competenze ed obblighi dell'Organo Amministrativo);
- redige relazioni trimestrali sull'andamento economico e finanziario della società;
- può formulare proposte per l'adozione dei provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione;
- partecipa, senza voto, alle sedute del Consiglio di Amministrazione, e ne esegue o ne fa eseguire dalla struttura le deliberazioni;
- dirige il personale della società, provvede, nel rispetto di legge, regolamenti e contratti applicabili, nonché delle direttive generali impartite dal Consiglio di Amministrazione, alle assunzioni sia a tempo determinato che a tempo indetermi-

nato;

• adotta i provvedimenti disciplinari che si rendessero necessari;

• firma la corrispondenza e gli atti che non siano di competenza del Presidente;

• acquista materie prime, prodotti e servizi e vende gli stessi nell'ambito della gestione ordinaria senza limiti di valore;

• agisce e resiste in giudizio per cause di lavoro e per cause relative a crediti, debiti e danneggiamenti, con facoltà di nominare avvocati e procuratori alle liti.

TITOLO VII - COLLEGIO SINDACALE

Art.25 - Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi compreso il Presidente e da due supplenti che durano in carica tre anni e sono rieleggibili una sola volta. Essi sono nominati dall'assemblea sulla base delle disposizioni di leggi vigenti in materia.

Il Presidente del Collegio sindacale ha il dovere di:

- comunicare al socio pubblico ogni eventuale irregolarità o comportamento che possano far nascere dubbi sulla legalità della gestione della Società;

- inviare a soci pubblici, in occasione di assemblee dei soci che abbiano all'ordine del giorno operazioni di carattere straordinario e/o strategico, una relazione dettagliata sulla

corrispondenza delle citate operazioni con l'oggetto sociale, nonché sulla loro sostenibilità alla luce dei principi di corretta amministrazione.

Art.26 - Revisione legale dei conti

Ai sensi dell'art.3 c.2 del D.Lgs 19 agosto 2016 n.175, la revisione legale dei conti di cui all'art.2409bis c.c. è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, nominati dall'Assemblea dei Soci.

In deroga al comma 2° dell'art.2409 bis e conformemente alle disposizioni del D.Lgs.175\2016, la revisione legale dei conti non può essere affidata al Collegio Sindacale. Per l'attività di revisione si fa riferimento al D.L. 27 gennaio 2010 n.39.

TITOLO VIII - ESERCIZI SOCIALI. BILANCIO. UTILI.

Art.27 - Bilancio

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno, incluso il primo anno.

Alla chiusura di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvederà nei modi e nei limiti di legge alla compilazione del bilancio da sottoporre all'assemblea degli azionisti.

Art.28 - Utili

Gli utili netti risultanti dal bilancio, previa deduzione del ventesimo da destinare alla riserva legale sino al raggiungimento del limite stabilito dall'articolo 2430 Codice Civile, saranno destinati secondo le determinazioni dell'assemblea.

Art.29 - Dividendi

Il pagamento dei dividendi verrà effettuato nel termine che sarà fissato dall'assemblea presso la sede sociale o presso quegli Istituti di Credito che saranno indicati dall'assemblea medesima.

I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui sono divenuti esigibili sono prescritti a favore della società.

Art.30 - Fatturato

Come previsto dall'art.16 comma 3 del D.Lgs.175/2016, oltre l'80% (ottanta per cento) del fatturato della società deve derivare dalle attività affidate dall'ente pubblico e/o dagli enti pubblici soci.

E' fatta salva la possibilità di ulteriore attività rispetto a quella prevalente e\o rispetto a quella a favore dei soci, qualora permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale.

TITOLO IX - CONTROLLO SULLA SOCIETA' DA PARTE DEGLI ENTI LOCALI

Art.31 - Controllo analogo e affidamenti in house (interni)

Oltre ai normali controlli spettanti ai soci delle società di capitali ai sensi del Codice Civile, il Comune di Carrara esercita nei confronti della società un controllo ex ante, contestuale, ex post analogo a quello esercitato sui propri servizi interni, nelle seguenti forme e modalità:

- designazione e revoca del Presidente e dei singoli membri del Consiglio di Amministrazione /Amministratore Unico;
- l'attività di indirizzo, programmazione, vigilanza e controllo stringente (gestionale ed economico-finanziario) da parte del Comune di Carrara, è prevista in atti attraverso lo statuto e/o il Regolamento comunale sulle attività di controllo sugli Enti e Società partecipate del Comune di Carrara, attraverso il presente statuto sociale;
- la società è dotata di strumenti di programmazione, controllo economico-finanziario ed è previsto il coinvolgimento del Comune di Carrara, così come disciplinati nel presente statuto;
- la società realizza tutta la sua attività per conto del Comune di Carrara, unico socio pubblico affidante di servizi pubblici e/o strumentali, tranne che l'attività marginale in favore di terzi, in accordo alle disposizioni di cui all'Art. 16, c.3-3bis del D.Lgs.175/16
- la società è partecipata totalmente da enti pubblici locali;

In termini di presupposti applicativi del c.d.modulo gestorio "in house providing", ai fini dell'effettiva subordinazione gerarchica della società al Comune di Carrara:

a. gli strumenti di programmazione sono da individuarsi nella preventiva definizione delle linee di sviluppo dei servizi annuali e triennali, nel programma almeno annuale degli investimenti, nel budget di previsione almeno annuale, nel programma

del fabbisogno di personale; b. gli strumenti di verifica sono da individuarsi nel controllo economico-finanziario con frequenza minimale semestrale evidenziando, tra l'altro, i risultati della gestione e relativa analisi degli scostamenti rispetto al budget di previsione annuale. Il report infrannuale, da illustrarsi e da approvarsi in Assemblea ordinaria, evidenzierà i problemi, le proposte, i progressi, i piani di azione, e dovrà risultare particolarmente incentrato sugli obiettivi qualitativi (di efficienza), quantitativi (di efficacia), di economicità, di redditività, di stabilità finanziaria, di qualità dei servizi affidati e di soddisfazione degli utenti.

Il controllo e la vigilanza interesserà non solo i conti annuali della società in house providing, ma anche la correttezza della gestione amministrativa. Il Comune di Carrara è autorizzato ad effettuare ispezioni e visite ai locali ed agli impianti della società in house providing e a svolgere accertamenti sulla qualità dei servizi affidati. L'attività di controllo dell'Organo di Controllo sarà anche estesa agli strumenti programmatici e di controllo richiamati nel presente statuto.

Oltre a quanto previsto all'art. 15 e sulla base dei regolamenti adottati in materia di vigilanza e controllo di enti e società partecipate, gli organi amministrativi e le strutture del Comune di Carrara preposte al controllo sull'attività della Società hanno diritto di richiedere ed ottenere informazio-

ni in merito alla gestione dei servizi affidati alla medesima Società. In particolare, possono richiedere ed ottenere report (relazione) ed analisi da parte dell'Ufficio controllo interno della Società su specifici aspetti ed attività.

Almeno una volta l'anno, l'amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione e il Direttore della società espongono apposita relazione, avente per oggetto la gestione dei servizi svolti, nonché, l'andamento generale dell'Amministrazione della società, davanti al Comune di Carrara o agli organi dallo stesso indicati.

A prescindere dagli obblighi di cui agli articoli precedenti è, inoltre, consentito al Comune di Carrara domandare, mediante richiesta scritta, informazioni in merito alla gestione dei servizi da esso affidati alla società, purché tale diritto non venga esercitato secondo modalità e tempi tali da ostacolare una gestione efficiente della società stessa.

La società è tenuta a svolgere i servizi rientranti nel relativo oggetto sociale sulla base di contratti di servizio e\o con modalità concordate con il Comune di Carrara.

Gli amministratori ed il Collegio Sindacale sono tenuti a collaborare, anche tramite la comunicazione dei dati che vengano richiesti, al fine di consentire il completo controllo del Comune di Carrara su ciascun servizio affidato alla Società.

Art.32 - Controllo da parte di Autorità preposte sulla base delle singole normative di settore.

Restano ferme le competenze inderogabili che le disposizioni di legge statale o regionale vigenti, conferiscano in capo alle Autorità d'Ambito o di settore preposte, dalle singole discipline di settore, per lo svolgimento delle funzioni di organizzazione, programmazione e controllo della gestione dei servizi pubblici locali.

TITOLO - X SCIOGLIMENTO DELLA SOCIETA' - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

- NORME INTEGRATIVE

Art.33 - Scioglimento della Società

In caso di scioglimento della Società, l'Assemblea straordinaria determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più Liquidatori, fissandone le attribuzioni, i poteri ed i compensi, ferma l'osservanza delle norme inderogabili di legge.

Art.34 - Clausola compromissoria

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra la società ed i singoli soci, ovvero tra i soci medesimi, e che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al contratto sociale, saranno deferite al giudizio di un Collegio arbitrale; detto Collegio sarà composto da tre arbitri nominati dal Presidente del Tribunale di Massa-Carrara, il quale provvederà anche alla designazione del Presidente.

Gli arbitri decideranno in via rituale e secondo diritto ed a maggioranza.

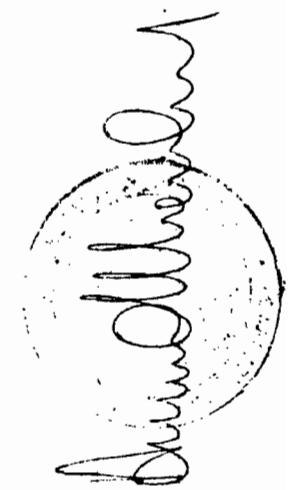

Sede del procedimento arbitrale sopra disciplinato sarà la città di Carrara.

Art.35 - Norme integrative

Per quanto non espressamente contemplato nel presente statuto, si applicano le norme del Codice Civile, le disposizioni di cui al D.Lgs.175/2016 e le leggi speciali in materia.

F.ti: Luca Cimino - Anna Maria Carozzi Notaio

Allegato "C" al N 46.868/18149

STATUTO

TITOLO I. COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE, OGGETTO, DURATA.

Art.1 - Denominazione

E' costituita una società per azioni denominata "Amia Spa" ai sensi dell'art. 115 del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e conformemente alle successive disposizioni di cui al D. Lgs n. 175 del 19 agosto 2016, a capitale interamente pubblico di proprietà di Enti Locali, escludendo qualsiasi possibilità di ingresso da parte di privati. Il controllo analogo sulla società è esercitato esclusivamente dal Comune di Carrara essendo questo l'unico socio pubblico che affida servizi alla società. La società opera nel rispetto del modello organizzativo-gestionale "in house providing" (gestione in proprio).

Art.2 - Sede

La società ha sede in Carrara, all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il registro delle imprese ai sensi dell'articolo 111 ter disp. att. Codice Civile.

L'Organo Amministrativo potrà istituire o sopprimere sedi secondarie, filiali, rappresentanze, succursali, uffici agenzie e dipendenze, ferma restando l'applicazione dell'articolo 2436 Codice Civile.

Art.3 - Domicilio dei soci

Il domicilio dei soci, per quanto riguarda i loro rapporti con la società, è quello risultante dal libro dei soci.

Art.4 - Oggetto

La società ha per oggetto le attività di seguito elencate, svolte in favore del Comune di Carrara al fine del perseguimento delle proprie finalità istituzionali nei limiti previsti dalla normativa vigente al momento dello svolgimento dell'attività:

1) - svolgimento di ogni attività inerente l'igiene urbana e la gestione dei rifiuti, quali la raccolta, lo stoccaggio, il trattamento, lo smaltimento di rifiuti speciali anche pericolosi, compreso il servizio di riciclaggio degli inerti, la realizzazione di bonifiche ambientali, anche con riferimento a siti e edifici contenenti amianto, nonché la realizzazione dei relativi impianti;

2) - lo svolgimento di ogni attività inerente lo spazzamento, la pulizia e il lavaggio di strade e aree pubbliche, nonché lo sgombero neve e i servizi similari;

3)- l'erogazione dei servizi concernenti l'igiene e la salubrità urbana, compresa la disinfestazione, la derattizzazione, i trattamenti anti parassitari ed i trattamenti anti polvere di aree e strade pubbliche;

4) - la gestione dei servizi concernenti, il trasporto e la distribuzione di energia elettrica nonché la realizzazione e la manutenzione dei relativi impianti ed opere;

5) - realizzazione, gestione e rinnovo dei servizi di illuminazione pubblica, dei servizi semaforici e di illuminazione

votiva dei cimiteri, compresa la realizzazione dei relativi impianti ed opere;

6) - realizzazione, e gestione e rinnovo dei servizi di informatizzazione, di trasmissione e di controllo, compresa la realizzazione dei relativi impianti ed opere similari compre-sa la trasmissione voce;

7) - realizzazione, e gestione e rinnovo di impianti di video sorveglianza, anti intrusione e gestione accessi;

8) - realizzazione, gestione e rinnovo di lavori e servizi inerenti la gestione dell'energia, il risparmio energetico compresa la gestione calore, la gestione di impianti termici e relative attività di realizzazione, manutenzione e di controllo;

9) la gestione e la manutenzione di reti tecnologiche, impianti elettrici centrali termiche e sistemi di climatizza-zione siti all'interno di edifici o infrastrutture di proprietà del Comune di Carrara.

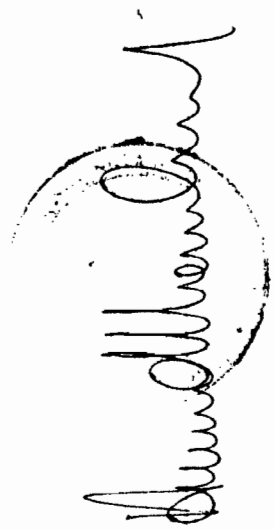

10) - realizzazione, gestione e manutenzione di fognature bianche;

11) -spurgo pozzi neri e similari;

12) -realizzazione, manutenzione e gestione del verde e dell'arredo urbano in aree pubbliche;

13) - realizzazione e gestione di altri servizi ambientali di supporto e servizi comunque connessi all'assetto del territorio;

14) - servizio di manutenzione e gestione delle strade pubbliche di competenza del Comune di Carrara.

15) - realizzazione, manutenzione e gestione della segnaletica stradale sia orizzontale che verticale;

16) - realizzazione e gestione parcheggi;

17) - gestione teatri, cinema, musei e in genere attività culturali e socio ricreative;

18) - pulizia delle spiagge pubbliche ed eventuali servizi accessori;

19) - servizi di gestione e manutenzione centri di controllo, pesatura e lavaggio;

20) - realizzare servizi di consulenza tecnica, progettazione, studi di fattibilità, direzione lavori e servizi accessori inerenti le attività indicate ai punti precedenti e similari svolte per conto del Comune di Carrara.

La società potrà, nel rispetto delle norme sopra richiamate, di quelle previste nel presente statuto e degli indirizzi di assemblea:

- compiere tutte le operazioni di carattere tecnico, commerciale, industriale, mobiliare, immobiliare e finanziario, inclusa la prestazione e/o l'ottenimento di garanzie reali e personali ritenute necessarie ed utili per l'esercizio dell'oggetto sociale e il raggiungimento degli scopi sociali;

- promuovere, nei limiti consentiti dal dlgs 175\2016 e seguenti modifiche e nei limiti degli indirizzi forniti dal Co-

mune di Carrara, la costituzione o assumere sia direttamente che indirettamente interessenze, quote o partecipazioni in altre imprese, società, consorzi ed enti in genere aventi oggetto analogo, affine o comunque connesso al proprio, potrà altresì entrare in associazioni di imprese, assumere ed affidare lavori, appalti e servizi, gestire beni, complessi di beni e di strutture di terzi.

Art.5 - Durata

La durata della società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta).

La società potrà sciogliersi anche anticipatamente per deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci o per il verificarsi delle altre cause previste dall'articolo 2484 Codice Civile.

La durata della società potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci.

TITOLO II - CAPITALE SOCIALE, AZIONI, OBBLIGAZIONI, FINANZIAMENTI.

Art.6 - Capitale sociale

Il capitale sociale è di euro 3.462.864,30, rappresentato da n.13.410 (tredicimilaquattrocentodieci) azioni del valore nominale di euro 258,23 (duecentocinquantotto/ventitre) ciascuna.

Il capitale sociale può essere aumentato o diminuito, previa approvazione da parte degli Enti Locali soci con deliberazione

dell'Assemblea straordinaria, alle condizioni e nei termini da questa stabiliti, nel rispetto, comunque, delle disposizioni normative vigenti in materia.

La quota del capitale pubblico non potrà, in ogni caso, essere inferiore al 100 % (cento per cento) per tutta la durata della società.

I diritti sociali spettano agli Enti Locali soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.

Il capitale sociale può essere aumentato anche mediante l'emissione di nuove azioni, le quali dovranno essere offerte in opzione agli azionisti, salvo i casi previsti dalla legge.

Art.7 - Obbligazioni

La società potrà emettere, nei limiti e con le modalità di legge, obbligazioni sia nominative sia al portatore, ai sensi degli articoli 2410 e seguenti del codice civile previa approvazione da parte dell'Assemblea degli azionisti.

Art.8 Azioni - Modalità di trasferimento e diritto di prelazione

Le azioni della società dovranno essere di proprietà di Enti locali.

L'alienazione di partecipazioni sociali deve avvenire conformemente a quanto previsto dall'art.10 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, con atti deliberativi assunti dai soci ai sensi dell'art.7 del D.Lgs. 175\2016, nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione.

Nel caso in cui un azionista intenda trasferire tutte o parte delle proprie azioni, ovvero i diritti di opzione sulle azioni da emettere nell'ipotesi di aumento del capitale sociale, dovrà - indicando il numero delle azioni o dei diritti che intende trasferire, il valore, le modalità dell'eventuale pagamento, il nominativo dell'acquirente - darne avviso mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento al Presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento deve darne comunicazione a tutti i soci.

Gli azionisti che intendono esercitare il diritto di prelazione, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento del predetto avviso a pena di decadenza, devono comunicarlo all'Organo Amministrativo, nonché al socio trasferente, con raccomandata con avviso di ricevimento o atto equipollente.

Nel caso che il diritto di prelazione sia esercitato da più azionisti, le azioni devono essere ripartite fra gli stessi in proporzione alle azioni possedute, ma sempre in modo che siano acquistate tutte le azioni per le quali taluno degli aventi diritto non avesse esercitato la prelazione.

In caso contrario l'azionista offerente avrà il diritto di trasferire le azioni al terzo indicato, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 6 del presente statuto.

Art. 9 Disciplina della morosità dei soci nei conferimenti

L'Organo Amministrativo provvede alla chiamata dei versamenti

non effettuati sulle azioni mediante il procedimento stabilito dall'articolo 2344 Codice Civile.

Art.10 - Recesso

Hanno diritto di recedere per tutte o parte delle loro azioni i soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

a) la modifica della clausola dell'oggetto sociale, quando consente un cambiamento significativo dell'attività della società;

b) la trasformazione della società;

c) il trasferimento della sede sociale all'estero;

d) la revoca dello stato di liquidazione;

e) la modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione in caso di recesso;

f) le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione;

g) in tutti gli altri casi previsti dalla legge.

Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera inviata raccomandata o atto equipollente.

La raccomandata deve essere inviata entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera che legittima il recesso, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento, del numero e della categoria delle azioni per

le quali il diritto di recesso viene esercitato.

Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una delibera, esso può essere esercitato non oltre trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

Le azioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute ed i relativi titoli, se emessi, devono essere depositati presso la sede sociale.

Dell'esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel libro dei soci.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro novanta giorni, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

Il socio ha diritto alla liquidazione delle azioni per le quali esercita il recesso. Tale liquidazione avviene nei modi e nelle forme di cui agli artt. 2437 bis e segg. c.c.

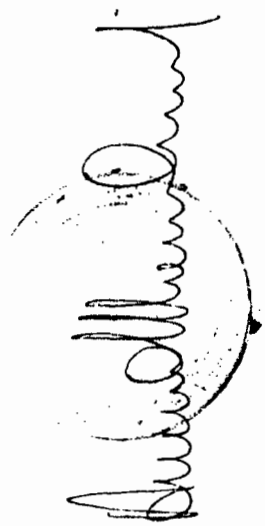

Art.11 - Finanziamenti

I soci, in conformità alle norme di legge in vigore, potranno effettuare finanziamenti alla società che, salvo diverse pattuizioni saranno considerati improduttivi di interessi.

TITOLO III - ORGANI SOCIALI

Art.12 - Organi sociali

Sono organi della società:

- L'assemblea;

- L'organo amministrativo è costituito dall'Amministratore

Unico o dal Consiglio di Amministrazione, qualora l'assemblea lo disponga ai sensi dell'art. 11 c. 3 del D.Lgs 175\2016;

- L'organo di Controllo.

Secondo le modalità previste dalla legge è fatto divieto istituire organi diversi da quelli disciplinati dalle norme generali in tema di società.

Ferme restando le norme vigenti in materia di incompatibilità ed inconferibilità degli incarichi, di cui al D.lgs 39/2013, i componenti degli organi amministrativi e di controllo devo-no possedere i requisiti di onorabilità, professionalità ed autonomia previsti dalla normativa vigente.

ASSEMBLEE

Art.13 - Assemblea dei soci

Le assemblee dei soci, regolarmente convocate e costituite, rappresentano l'universalità dei soci e le loro deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente statuto, obbligano tutti i soci anche assenti o dissenzienti.

L'assemblea è ordinaria o straordinaria ai sensi di legge. È convocata sia presso la sede sociale sia in altro luogo all'interno della medesima Provincia in cui è collocata la sede, da parte dell'Organo Amministrativo, degli amministratori, mediante avviso che deve indicare:

- il luogo in cui si svolge l'assemblea;
- la data e l'ora di convocazione dell'assemblea;
- le materie all'ordine del giorno;

- le altre menzioni eventualmente richieste dalla legge.

L'assemblea si riunisce altresì tramite video conferenza o audio conferenza; in tal caso è necessario che vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio\video collegati a cura della società, nei quali i partecipanti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo dove saranno presenti Presidente e Segretario. E' necessario inoltre che il Presidente dell'assemblea sia in grado di poter accertare l'identità e la legittimazione di tutti i soggetti partecipanti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza e di constatare e proclamare i risultati della votazione; che il Segretario sia in condizione di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione e che gli intervenuti possano partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

L'avviso di convocazione dovrà essere spedito ai soci mediante raccomandata A\R, o pec, o tramite fax o posta elettronica richiedendo in tali casi espressa conferma di avvenuta ricezione, da riceversi nel domicilio risultante nel libro soci almeno otto giorni non liberi prima della data di convocazione.

Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data di seconda e ulteriore convocazione per il caso in cui nell'adunanza precedente l'assemblea non risulti legalmente costituita. L'assemblea in seconda convocazione dovrà svolgersi entro

trenta giorni dalla data indicata nella convocazione per l'assemblea di prima convocazione, e in ogni caso non potrà tenersi nel medesimo giorno dell'assemblea di precedente convocazione.

Anche in mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e la maggioranza dei componenti dell'organo di controllo. Tuttavia, in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione (ed alla votazione) degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art.14 - Intervento in assemblea

Possono intervenire all'assemblea degli azionisti gli iscritti nel libro dei soci da almeno cinque giorni lavorativi prima di quello fissato dall'assemblea e in ogni caso tutti coloro che hanno depositato nel termine stesso le loro azioni presso la sede sociale o presso gli istituti di crediti indicati nell'avviso di convocazione.

Fermi i divieti di cui all'articolo 2372 Codice Civile, i soci possono partecipare alle assemblee anche mediante delegati. Essi devono dimostrare la propria legittimazione mediante documento scritto. La società acquisisce la delega agli atti sociali.

La delega non può essere rilasciata per più assemblee, né può

essere rilasciata con il nome del delegato in bianco; essa è sempre revocabile, nonostante ogni patto contrario. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega.

Se il socio ha conferito la delega ad un ente giuridico, il legale rappresentante di questo rappresenta il socio in assemblea. L'ente giuridico può delegare un suo dipendente o collaboratore, soltanto se ciò sia espressamente previsto dalla delega.

Art.15 - Assemblea ordinaria della società

L'assemblea ordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente statuto, nonché su altri oggetti sottoposti al suo esame dall'organo amministrativo; in particolare, l'assemblea ordinaria:

a. approva il bilancio d'esercizio e la distribuzione degli utili;

b. approva, entro il 31 dicembre, il bilancio di previsione per l'esercizio successivo e tutti i documenti ad esso allegati;

c. approva gli indirizzi strategici relativi alla gestione aziendale, comprese le linee di sviluppo dei servizi annuali e triennali, su proposta dell'organo amministrativo, e nel rispetto degli indirizzi impartiti dall'ente controllante;

d. su designazione del Comune di Carrara, nomina e revoca i componenti dell'organo amministrativo, nonché il soggetto che

tra loro riveste la carica di rappresentante legale, i componenti e il presidente del collegio sindacale e, quando previsto, il soggetto al quale è demandato il controllo contabile;

e. determina il compenso dei componenti dell'organo amministrativo conformemente alle norme di legge e nel rispetto dei limiti massimi consentiti;

f. determina il compenso dei componenti dell'organo di controllo;

g. approva la Relazione sul governo societario da allegare e pubblicare con il bilancio di esercizio (art. 6 c. 4 dlgs.175/16);

h. approva la previsione, almeno annuale, dei flussi di cassa;

i. approva la situazione economico-patrimoniale almeno semestrale, anche ai fini degli eventuali adempimenti contabili da parte dell'Ente Locale socio in caso di perdite;

l. approva il programma, almeno annuale, degli investimenti;

m. approva il piano triennale di fabbisogno del personale;

n. delibera sulle responsabilità dei componenti dell'organo amministrativo e dei componenti dell'organo di controllo;

o. autorizza le prestazioni di garanzia, fideiussioni, nonché, la concessione di diritti reali di garanzia su beni immobili;

p. delibera sulla relazione della gestione del rischio (risk management) su proposta dell'organo amministrativo.

q. autorizza l'organo amministrativo a procedere

all'acquisizione o alienazione di beni immobili in/di proprietà della società o alla costituzione/estinzione/trasferimento, su di essi, di diritti reali o di godimento ultranovennale a favore di terzi;

r. indica all'organo amministrativo i limiti massimi e/o i criteri generali per l'indebitamento, in particolare per quello garantito da beni sociali;

s. fornisce all'organo amministrativo indirizzi sugli argomenti che questi sottopone alla sua attenzione;

L'assemblea ordinaria deve essere convocata dall'organo amministrativo almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, oppure entro centottanta giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.

Art.16 - Assemblea straordinaria della società

Sono di competenza dell'assemblea straordinaria, oltre alle altre materie ad essa attribuite dalla legge e dal presente statuto; in particolare:

a. le modificazioni dello statuto;

b. la nomina, la sostituzione e la determinazione dei poteri dei liquidatori;

c. l'emissione degli strumenti finanziari, di azioni privilegiate e di obbligazioni (convertibili e non) di cui al presente statuto.

In ogni caso, l'attribuzione all'organo amministrativo di delibere che per legge spettano all'assemblea (ordinaria o straordinaria), non fa venire meno la competenza principale dell'assemblea, che mantiene comunque il potere di deliberare in materia.

Art.17 - Assemblee: determinazione dei quorum costitutivi e deliberativi

L'assemblea ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale. L'assemblea ordinaria in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia la parte di capitale sociale rappresentata.

L'assemblea ordinaria, in prima o seconda convocazione, delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

L'assemblea straordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita e delibera con il voto favorevole di almeno il 60% (sessanta per cento) del capitale sociale. In seconda convocazione l'assemblea straordinaria è validamente costituita e delibera con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno il 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale.

L'introduzione e la soppressione di clausole compromissorie devono essere approvate con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi no-

vanta giorni, esercitare il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 10 del presente statuto.

Nel computo del quorum costitutivo non si considera il capitale sociale rappresentato da azioni prive del diritto di voto.

Le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea; le medesime azioni (salvo diversa disposizione di legge) e quelle per le quali il diritto di voto non è esercitato a seguito della dichiarazione del socio di astenersi per conflitto di interessi, non sono computate ai fini del calcolo delle maggioranze necessarie all'approvazione della delibera.

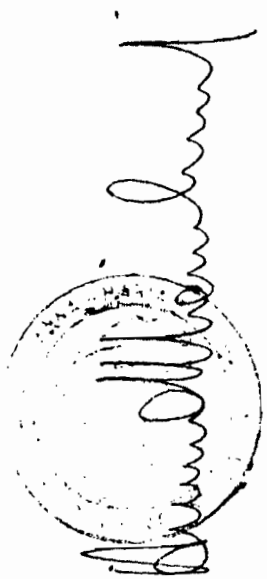

Il quorum costitutivo è verificato all'inizio dell'assemblea e prima di ogni votazione. La mancanza del quorum costitutivo impedisce lo svolgimento della votazione. Qualora il quorum costitutivo venga meno dopo la valida costituzione dell'assemblea, il presidente dovrà dichiarare sciolta l'assemblea. Le deliberazioni approvate sino al venire meno del quorum costitutivo restano valide ed acquistano efficacia ai sensi di legge.

Art.18 - Presidente e segretario dell'assemblea. Verbalizzazione

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore unico o, in mancanza, dalla

persona designata dagli intervenuti.

L'assemblea nomina un segretario anche non socio ed occorrendo uno o più scrutatori anche non soci. Non occorre l'assistenza del segretario nel caso in cui il verbale sia redatto da un notaio.

Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

Per quanto concerne la disciplina dei lavori assembleari, l'ordine degli interventi, le modalità di trattazione dell'ordine del giorno, il presidente ha il potere di proporre le procedure che possono però essere modificate con voto della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

Il verbale dell'assemblea deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione, e deve essere sottoscritto dal presidente, dal segretario o dal notaio rogante.

Il verbale deve indicare:

a) la data dell'assemblea;

b) l'identità dei partecipanti ed il capitale sociale da ciascuno rappresentato (anche mediante allegato);

c) le modalità e i risultati delle votazioni;

d) l'identità dei votanti con la precisazione se abbiano votato a favore, contro, o si siano astenuti, anche mediante al-

legato;

e) su espressa richiesta degli intervenuti, la sintesi delle loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

TITOLO IV - AMMINISTRAZIONE

Art.19 - Amministrazione della società

La società è amministrata da un Amministratore unico o da un Consiglio di Amministrazione nominato a seconda di quanto stabilito, di volta in volta, dall'Assemblea, con delibera motivata a norma dell'art.11 c. 3 D.Lgs 175\2016 e seguenti modifiche, composto da tre o cinque membri, ivi compreso il Presidente.

Il consiglio di amministrazione potrà attribuire deleghe di gestione a un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzata dall'Assemblea.

L'Amministratore unico ovvero gli amministratori durano in carica tre anni e scadono alla data di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio, con possibilità di essere rieletti.

L'Amministratore unico ovvero gli amministratori non possono essere dipendenti delle amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti. Qualora siano dipendenti della società controllante, in virtù del principio di onnicomprensività della retribuzione essi hanno l'obbligo di riversare i relativi compensi alla società di appartenenza, fatto salvo il diritto al-

la copertura assicurativa e al rimborso delle spese documentate, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 6 dell'art. 11 D.Lgs. 175/2016,. Dall'applicazione del presente comma non possono derivare aumenti della spesa complessiva per i compensi degli amministratori.

Secondo le modalità previste dalla legge è fatto divieto di corrispondere ai componenti degli organi sociali gettoni di presenza, premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento delle attività e trattamenti di fine mandato.

Nel caso in cui la società consegua per tre esercizi consecutivi un risultato economico negativo si dovrà procedere con la riduzione del 30% (trenta per cento) del compenso degli amministratori, salvo che il risultato, benché negativo, sia coerente con un piano di risanamento preventivamente approvato dall'ente controllante.

Gli amministratori, in caso di organo collegiale, sono scelti con modalità tali da garantire ai sensi dell'art. 11 c. 4 D. Lgs. 175\2016 l'equilibrio di genere.

Nel caso l'organo amministrativo sia il consiglio di amministrazione, questo è presieduto dall'amministratore designato dall'Assemblea; in sua assenza, la presidenza spetta all'amministratore designato dal Consiglio di Amministrazione senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.

Qualora nel corso dell'esercizio vengano a mancare uno o più amministratori si provvede alla loro sostituzione in conformi-

tà di quanto previsto dall'articolo 2386 del Codice Civile. Se per dimissioni o per altre cause viene a mancare la maggioranza dei consiglieri, si intende decaduto l'intero Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione re-sta comunque in carica sino alla nomina del nuovo consiglio e all'uopo deve provvedere a convocare l'assemblea per la nomina.

Art.20 - Delibere del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, nella sede sociale o altrove, tutte le volte che ciò sia ritenuto necessario dal presidente, dal collegio sindacale o anche da uno solo dei consiglieri di amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce altresì tra-mite audio-video conferenze o audio conferenza; in tal caso è necessario che vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di consiglio totalitario) i luoghi audio\ video collegati a cura della società, nei quali i partecipanti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo dove saranno presenti Presidente e Segreta-rio. E' necessario inoltre che il Presidente sia in grado di poter accertare l'identità e la legittimazione di tutti i soggetti partecipanti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza e di constatare e proclamare i risultati della votazione; che il Segretario sia in condizione di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione e che gli intervenuti possano partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea

sugli argomenti all'ordine del giorno.

La convocazione è fatta almeno cinque giorni prima della riunione con lettera da spedire mediante fax, telegramma, posta elettronica o posta ordinaria. Nei casi di urgenza la convocazione può essere fatta con lettera da spedire mediante fax, telegramma, posta elettronica o posta ordinaria, con preavviso di almeno due giorni.

Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli stessi presenti.

I consiglieri astenuti o che si siano dichiarati in conflitto di interessi non sono computati ai fini del calcolo del quorum deliberativo.

Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal presidente ovvero dall'amministratore più anziano per carica o, in subordine, per età.

Delle riunioni del Consiglio di Amministrazione dovrà essere redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente o da chi ne fa le veci, e dal segretario, da annotarsi nel relativo libro dei verbali del Consiglio di Amministrazione.

Art.21 - Competenze ed obblighi dell'Organo Amministrativo.

L'Organo Amministrativo, ferme restando le competenze dell'Assemblea a norma di legge e di statuto, provvede alla gestione della società. Provvede ad inviare al Comune di Car-

rara l'ordine del giorno del Consiglio di Amministrazione /o il programma delle determine dell'Amministratore unico ed a richiesta i verbali o stralci di essi entro 3 (tre) giorni dalla richiesta nel rispetto delle disposizioni regolamentari del Comune di Carrara. Il Comune può disporre integrazioni o modifiche nel caso riscontri difformità rispetto agli indirizzi assegnati.

All'Amministratore unico, ovvero al Consiglio di Amministrazione, sono riconosciuti tutti i poteri conferiti dalle disposizioni normative vigenti e nel rispetto di quanto previsto dal presente statuto.

Entro il 15 (quindici) di ottobre di ciascun anno, l'Organo Amministrativo predispone e trasmette al Comune di Carrara ai fini del-la predisposizione degli indirizzi, una relazione previsionale contenente:

- la definizione dei piani strategici, finanziari, economici e patrimoniali e dei piani di investimento di breve e lungo periodo, oltre al piano di fabbisogno del personale;
- il budget dettagliato, per ciascun servizio oggetto di affidamento, relativo all'esercizio successivo;
- una relazione sulla gestione del rischio (cosiddetto "risk management") per l'anno successivo;

L'Organo Amministrativo predispone, con cadenza semestrale, la situazione economico-patrimoniale ed una relazione (cosiddetto "report") da inviare al Comune di Carrara che contenga infor-

mazioni sul generale andamento della gestione economica, finanziaria e patrimoniale della società, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per dimensione o caratteristiche, effettuate.

In corso d'anno, eventuali scostamenti rispetto ai previsionali dovranno essere segnalati al Comune di Carrara e si dovrà tenere conto degli indirizzi correttivi da questi comunicati.

TITOLO V - RAPPRESENTANZA SOCIALE

Art.22 - Rappresentanza sociale

La rappresentanza della società verso terzi spetta all'Amministratore Unico ovvero al Presidente del consiglio di amministrazione o, nei casi di sua assenza o impedimento, ai consiglieri muniti di delega del consiglio.

L'Amministratore Unico, ovvero il Presidente inoltre, rappresentano la società in giudizio.

TITOLO VI - DIRETTORE GENERALE

Art.23 - Direttore Generale

L'Assemblea dei soci, sentito il Consiglio di Amministrazione, nel rispetto degli indirizzi impartiti dall'ente controllante, tenuto conto di comprovate attitudini ed esperienze professionali nella gestione di imprese industriali e di servizi della persona prescelta mediante selezione pubblica, nomina il Direttore Generale determinando la durata del mandato non superiore a 3 (tre) anni ed il compenso. Il mandato è rinnovabile. Determina inoltre le modalità di sostituzione del Direttore

Generale in caso di assenza, o di impedimento o di vacanza del posto. Al Direttore Generale compete la responsabilità operativa della società ed in particolare, avvalendosi della struttura della società:

- adotta i provvedimenti per migliorare l'efficienza e la funzionalità dei servizi aziendali ed il loro organico sviluppo sulla base anche dei risultati economici raggiunti;
- sottopone al Consiglio di Amministrazione lo schema del bilancio e delle relazioni programmatiche e previsionali, e tutti gli atti di cui all'art. 21 (Competenze dell'organo amministrativo) e all'art. 15 (Competenze dell'assemblea);
- redige relazioni trimestrali sull'andamento economico e finanziario della società;
- può formulare proposte per l'adozione dei provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione;
- partecipa, senza voto, alle sedute del Consiglio di Amministrazione, e ne esegue o ne fa eseguire dalla struttura le deliberazioni;
- dirige il personale della società, provvede, nel rispetto di legge, regolamenti e contratti applicabili, nonché delle direttive generali impartite dal Consiglio di Amministrazione, alle assunzioni sia a tempo determinato che a tempo indeterminato;
- adotta i provvedimenti disciplinari che si rendessero necessari;

Duca Quirino

• firma la corrispondenza e gli atti che non siano di competenza del Presidente;

• acquista materie prime, prodotti e servizi e vende gli stessi nell'ambito della gestione ordinaria senza limiti di valore;

• agisce e resiste in giudizio per cause di lavoro e per cause relative a crediti, debiti e danneggiamenti, con facoltà di nominare avvocati e procuratori alle liti.

TITOLO VII - COLLEGIO SINDACALE

Art.24 - Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi compreso il Presidente e da due supplenti che durano in carica tre anni e sono rieleggibili una sola volta. Essi sono nominati dall'assemblea sulla base delle disposizioni di leggi vigenti in materia.

Il Presidente del Collegio sindacale ha il dovere di:

- comunicare al socio pubblico ogni eventuale irregolarità o comportamento che possano far nascere dubbi sulla legalità della gestione della Società;

- inviare a soci pubblici, in occasione di assemblee dei soci che abbiano all'ordine del giorno operazioni di carattere straordinario e/o strategico, una relazione dettagliata sulla corrispondenza delle citate operazioni con l'oggetto sociale, nonché sulla loro sostenibilità alla luce dei principi di corretta amministrazione.

Art.25- Revisione legale dei conti

Ai sensi dell'art. 3 c.2 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, la revisione legale dei conti di cui all'art.2409 bis c.c. è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, nominati dall'Assemblea dei Soci.

In deroga al comma 2° dell'art. 2409 bis e conformemente alle disposizioni del D.Lgs 175\2016, la revisione legale dei conti non può essere affidata al Collegio Sindacale. Per l'attività di revisione si fa riferimento al D.L. 27 gennaio 2010 n. 39.

TITOLO VIII - ESERCIZI SOCIALI. BILANCIO. UTILI.

Art.26 - Bilancio

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno, incluso il primo anno.

Alla chiusura di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvederà nei modi e nei limiti di legge alla compilazione del bilancio da sottoporre all'assemblea degli azionisti.

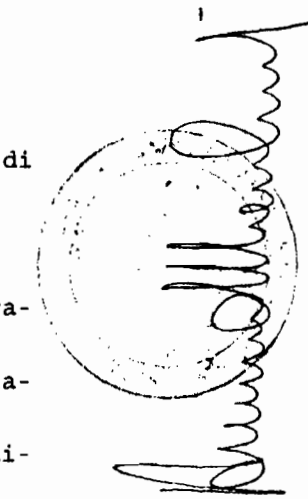

Art.27 - Utili

Gli utili netti risultanti dal bilancio, previa deduzione del ventesimo da destinare alla riserva legale sino al raggiungimento del limite stabilito dall'articolo 2430 Codice Civile, saranno destinati secondo le determinazioni dell'assemblea.

Art.28 - Dividendi

Il pagamento dei dividendi verrà effettuato nel termine che sarà fissato dall'assemblea presso la sede sociale o presso quegli Istituti di Credito che saranno indicati dall'assemblea medesima.

I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui sono divenuti esigibili sono prescritti a favore della società.

Art. 29 Fatturato

Come previsto dall'art.16 comma 3 del D.Lgs.175/2016, oltre l'80% (ottanta per cento) del fatturato della società deve derivare dalle attività affidate dall'ente pubblico e/o dagli enti pubblici soci.

E' fatta salva la possibilità di ulteriore attività rispetto a quella prevalente e\o rispetto a quella a favore dei soci, qualora permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale.

TITOLO IX - CONTROLLO SULLA SOCIETA' DA PARTE DEGLI ENTI LOCALI

Art. 30 Controllo analogo e affidamenti in house

Oltre ai normali controlli spettanti ai soci delle società di capitali ai sensi del Codice Civile, il Comune di Carrara esercita nei confronti della società un controllo ex ante, contestuale ed ex post analogo a quello esercitato sui propri servizi interni, nelle seguenti forme e modalità:

- designazione e revoca del Presidente e dei singoli membri

del Consiglio di Amministrazione /Amministratore Unico;

- l'attività di indirizzo, programmazione, organizzazione, vigilanza e controllo stringente (gestionale ed economi-co-finanziario) da parte del Comune di Carrara, è prevista in atti attraverso lo Statuto e/o il Regolamento sulle attività di controllo sugli Enti e Società partecipate del Comune di Carrara, attraverso il presente statuto sociale;

- la società è dotata di strumenti di programmazione, controllo economico-finanziario ed è previsto il coinvolgi-mento del Comune di Carrara, così come disciplinati nel presente statuto;

- la società realizza tutta la sua attività per conto del Comune di Carrara, unico socio pubblico affidante di servizi pubblici e/o strumentali, tranne che l'attività marginale in favore di terzi, in accordo alle disposizioni di cui all'Art. 16, c.3-3bis del D.Lgs.175/16

- la società è partecipata totalmente da enti pubblici locali;

In termini di presupposti applicativi del c.d.modulo gestorio "in house providing", ai fini dell'effettiva subordinazione gerarchica della società al Comune di Carrara:

a. gli strumenti di programmazione sono da individuarsi nella preventiva definizione delle linee di sviluppo dei servizi annuali e triennali, nel programma almeno annuale degli investimenti, nel budget di previsione almeno annuale, nel pro-gramma del fabbisogno di personale;

b. gli strumenti di verifica sono da individuarsi nel controllo economico-finanziario con frequenza minimale semestrale evidenziando, tra l'altro, i risultati della gestione e relativa analisi degli scostamenti rispetto al budget di previsione annuale.

Il report infrannuale, da illustrarsi e da approvarsi in Assemblea ordinaria, evidenzierà i problemi, le proposte, i progressi, i piani di azione, e dovrà risultare particolar-mente incentrato sugli obiettivi qualitativi (di efficienza), quantitativi (di efficacia), di economicità, di redditività, di stabilità finanziaria, di qualità dei servizi affidati e di soddisfazione degli utenti.

Il controllo e la vigilanza interesserà non solo i conti annuali della società in house providing, ma anche la correttezza della gestione amministrativa. Il Comune di Carrara è autorizzato ad effettuare ispezioni e visite ai locali ed a-gli impianti della società in house providing e a svolgere accertamenti sulla qualità dei servizi affidati.

L'attività di controllo dell'Organo di Controllo sarà anche estesa agli strumenti programmatici e di controllo richiamati nel presente statuto.

Oltre a quanto previsto all'art. 15 e sulla base del Regolamento adottato in materia di vigilanza e controllo di enti e società partecipate, gli organi amministrativi e le strutture del Comune di Carrara, preposte al controllo sull'attività

della Società, hanno diritto di richiedere ed ottenere informazioni in merito alla gestione dei servizi affidati alla medesima Società. In particolare possono richiedere ed ottenere relazioni (cosiddetti"reports") ed analisi da parte dell'Ufficio controllo interno della Società su specifici aspetti ed attività.

Almeno una volta l'anno, l'Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione e il Direttore della società espongono apposita relazione, avente per oggetto la gestione dei servizi svolti, nonché, l'andamento generale dell'Amministrazione della società, davanti al Comune di Carrara o agli organi dallo stesso indicati.

A prescindere dagli obblighi di cui agli articoli precedenti è, inoltre, consentito al Comune di Carrara domandare, mediante richiesta scritta, informazioni in merito alla gestione dei servizi da esso affidati alla società, purché tale di-ritto non venga esercitato secondo modalità e tempi tali da ostacolare una gestione efficiente della società stessa.

La società è tenuta a svolgere i servizi rientranti nel relativo oggetto sociale sulla base di contratti di servizio e\o con modalità concordate con il Comune di Carrara.

Gli amministratori ed il Collegio Sindacale sono tenuti a collaborare, anche tramite la comunicazione dei dati che vengano richiesti, al fine di consentire il completo controllo del Comune di Carrara su ciascun servizio affidato alla Società.

Duca Cimino

Art.31 - Controllo da parte di Autorità preposte sulla base delle singole normative di settore.

Restano ferme le competenze inderogabili che le disposizioni di legge statale o regionale vigenti, conferiscano in capo alle Autorità d'Ambito o di settore preposte, dalle singole discipline di settore, per lo svolgimento delle funzioni di organizzazione, programmazione e controllo della gestione dei servizi pubblici locali.

TITOLO X - SCIOGLIMENTO DELLA SOCIETA', CLAUSOLA COMPROMISSORIA. NORME INTEGRATIVE.

Art. 32 Scioglimento della società

In caso di scioglimento della società, l'assemblea straordinaria determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno e più liquidatori fissandone le attribuzioni, i poteri ed i compensi, ferma l'osservanza delle norme inderogabili di legge.

Art.33 - Clausola compromissoria

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra la società ed i singoli soci, ovvero tra i soci medesimi, e che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al contratto sociale, saranno deferite al giudizio di un Collegio arbitrale; detto Collegio sarà composto da tre arbitri nominati dal Presidente del Tribunale di Massa-Carrara, il quale provvederà anche alla designazione del Presidente.

Gli arbitri decideranno in via rituale e secondo diritto ed a

maggioranza.

Sede del procedimento arbitrale sopra disciplinato sarà la città di Carrara.

Art.34 - Norme integrative

Per quanto non espressamente contemplato nel presente statuto si applicano le norme del Codice Civile, le disposizioni di cui al D.Lgs. 175/2016 ed altre leggi speciali in materia.
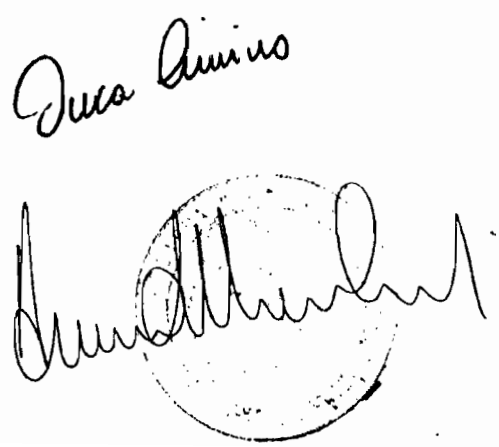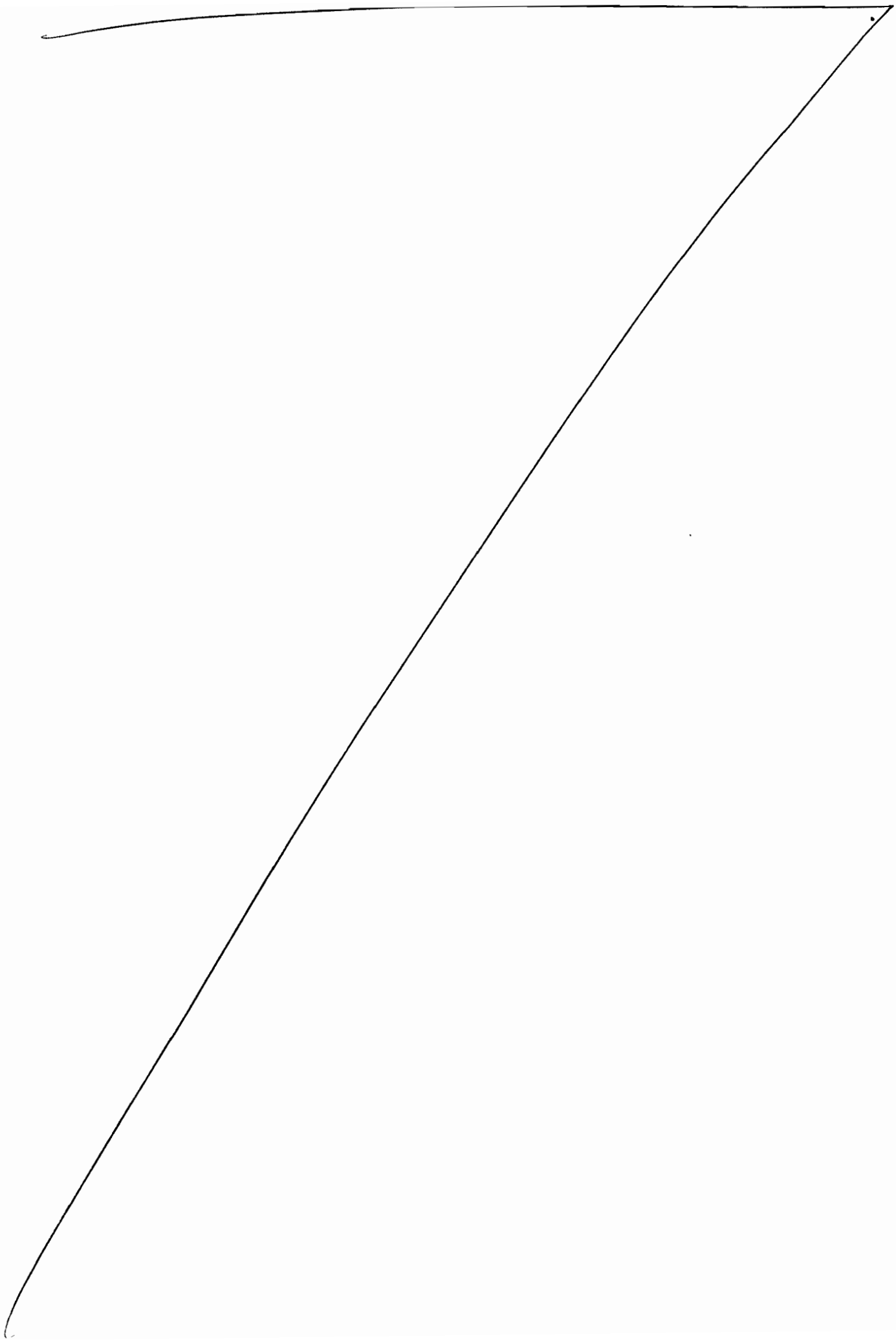
F.ti: Pascal Arrighi - Anna Maria Carozzi Notaio